

PROFESSIONE GEOMETRA

NEWS
05/2014



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

INDICE 05/2014

VITA DI CATEGORIA - PG.1

- ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEI COLLEGI DEI GEOMERI ITALIANI: COMPETENZE E NUOVE REALTA' OPERATIVE PER RESTARE PROTAGONISTI NEL MERCATO
- "PATRIMONIO PUBBLICO ITALIA", I DATI DEGLI IMMOBILI SU WEB
- POS SENZA SANZIONI, ANCHE IL MINISTERO DELL'ECONOMIA CONFERMA
- CASSA GEOMETRI: ACCORDO CONFIDI PROFESSIONISTI - BNL GRUPPO BNP PARIBAS
- CASSA GEOMETRI: NUOVE CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI
- A PRATO PER PARLARE DI SALUBRITA' NEGLI AMBIENTI

NEWS TECNICHE - PG.8

- AGENZIA DELLE ENTRATE: RIMBORSI PER MALFUNZIONAMENTO SISTER
- AGENZIA DELLE ENTRATE - PREGEO 10.00- G - VERSIONE 10.6.0 - MODALITA' OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CON LA NUOVA PROCEDURA DURANTE IL PERIODO DELLA SPERIMENTAZIONE
- SCIA E MOMENTO DELL'OPERATIVITÀ, CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MODELLI UNIFICATI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE E LA SCIA IN GAZZETTA UFFICIALE
- SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE : DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
- DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91
- QUADRO STRATEGICO DELL'UE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- LIBRETTO DI IMPIANTO, L'OBBLIGO SLITTA AL 15 OTTOBRE 2014
- DAL PRIMO LUGLIO È IN VIGORE L'OBBLIGO DI MARCATURA CE DEI PRODOTTI DI CARPENTERIA METALLICA
- PONTI TERMICI, COME EVITARLI. I CONSIGLI DI AIPE
- SPAZI VERDI URBANI: PUBBLICATE DALL'UNI LE "LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI VERDI - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE"
- LAVORI IN CASA, OBBLIGATORietà DEL PREVENTIVO
- NUOVA GUIDA DEI NOTAI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- ABITABILITÀ E AGIBILITÀ EDILIZIA: ESISTE DIFFERENZA TRA I DUE TERMINI?
- COMMISSIONI CENSUARIE: LO SCHEMA DEL DECRETO CHE NE RIFORMA COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPITI
- RATING DI LEGALITA' DELLE IMPRESE: IN COSA CONSISTE E COME RICHIEDERLO
- POS, PSC, FASCICOLO DELL'OPERA, PSS: IN ARRIVO I MODELLI MINISTERIALI SEMPLIFICATI
- POMPE DI CALORE ELETTRICHE, TARIFFA AGEVOLATA
- EFFICIENZA ENERGETICA, COME MIGLIORARNE LA DIFFUSIONE? ENEA LANCIA UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA

NEWS FISCALI - PG.21

- IMPOSTE DERIVANTI DA UNICO: VERSAMENTO FINO AL 20 AGOSTO CON UNA PICCOLA MAGGIORAZIONE
- IL DIGITALE GUADAGNA SPAZIO. NUOVE REGOLE DI CONSERVAZIONE

- CESSIONE GRATUITA OPERE A SCOMPUTO: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA LE AGEVOLAZIONI ANCHE NEL 2014
- SUCCESSIONE E AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
- TASI E IMU, SANZIONI E INTERESSI: IL MEF RISPONDE AI DUBBI DEI COMUNI
- IMMOBILE IN COMODATO A UN FAMILIARE, REGIME DI TASSAZIONE
- TASSAZIONE DELL'INDENNITÀ PERCEPITA PER LA COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITÙ
- NON SI PAGANO IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009 IN ABRUZZO
- CONTO COINTESTATO: COME VANNO GESTITE E RIPARTITE LE SOMME DEL CONTO CORRENTE IN CASO DI MORTE DI UNO DEI COINTESTATARI
- CARTELLE EQUITALIA: NUOVA CHANCE PER DILAZIONARE LE SOMME DOVUTE
- FATTURA ELETTRONICA: ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DELLE ENTRATE
- INDICIPREZZI AL CONSUMO MAGGIO 2014

SENTENZE – PG.30

MOSTRE & CONCORSI – PG.43

- CERSAIE 2014
- INSIDE MARMOMACC E ABITARE IL TEMPO
- II EDIZIONE DEL CONTEST DI MATERIAL CONNEXION ITALIA

DAL WEB – PG.45

IN EVIDENZA – PG.53

DECRETO LEGGE 24 giugno 2014, n. 91



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

www.donnegeometra.it professionegeometra@donnegeometra.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure

“Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it

Carissimi Lettori ,

ed eccoci alla prese con un altro nuovo numero, baciato dall'estate: stagione di novità, esplosione, vitalità. Colori accesi, un po' magici, voglia di vacanza, collina, montagna o mare che sia....ma anche casa, per dedicarci qualche momento di benessere in più, dopo le tante campane a morto che abbiamo sentito ogni giorno.

Potrebbe essere il momento della riscossa, della risoluzione di tanti problemi, che chiamano al **"fare"**. E ce ne è davvero parecchio, se guardiamo proprio a fondo. Ovvero se buttiamo l'occhio più in là, comprendiamo che tutto ciò che non esiste può essere progettato e realizzato. **Ecco allora che si coglie l'opportunità!**

Occorre cercarla! Perché c'è!!!

E' fondamentale chiudere gli occhi, trattenerne i conati di fronte alle tante nefandezze che ogni giorno ascoltiamo. **Serve quella voglia di "fare", che da sempre caratterizza chi ce la fa davvero.** Andiamo alla ricerca di quella voglia detonante che deve consumare la paura di non arrivare a fine mese, quella positività che fa superare gli errori, i limiti e l'impossibilità.

Possiamo farcela, dobbiamo farcela, ne siamo tutti capaci. E' lì dentro di noi quella miccia esplosiva, che ci rimescola le carte di un destino che sembra a volte crudele e tracciato.

Alleggeriamo le bisacce e riempiamoci di determinazione; le giornate sono più lunghe, permettono di poter **"fare"** tanto e di più. Liberiamo gli studi di cose inutili, diamogli un tocco di colore, aggiustiamo un oggetto buttato in qualche magazzino e sistemiamolo in un nuovo angolo, suggeriamo un'idea a qualche cliente e fermiamoci a parlare di più con lui, con un sorriso in più. Chissà potrebbe anche essere stimolato ad affrontare quella piccola spesa per sistemare un balcone, una recinzione o la casetta in campagna.

La positività è contagiosa, incoraggiante, tranquillizzante e mette in circolo la voglia di "fare".

E poi leggiamo, curiosiamo, sfogliamo articoli originali, **buttiamo via quella cronaca nera che ci consuma le giornate, stacchiamo l'orecchio dai tanti omicidi che hanno riempito le nostre stanze di angoscia e malinconia** e apriamo le porte alla quotidianità delle nostre concrete e positive conoscenze. Non consumiamoci con gli scandali **Expo e Mose, non permettiamo che siano tegole che si abbattono sulla nostra fiducia e speranza.** Guardiamo avanti, oltre la delinquenza e la disonestà....e se abbiamo ricevuto torti, non

consentiamo a nulla e nessuno di rovinare anche il presente ed il futuro. Tutti prima o poi scontano la pena!

Investiamo nelle piccole grandi risorse che sono i rapporti umani; chiediamo, dialoghiamo, informiamoci e abbandoniamo le difese, le critiche, malintesi e i malumori.

Diamoci da **"fare"**....armiamoci di **"fare positivo"**.

Abbiamo notato che gli abiti scuri con cravatte severe volano via, presentazioni inamidate con protocolli diplomatici generano noia e inaffidabilità, gli intrighi di corridoio non piacciono, come personaggi ambigui che si arrampicano nelle scalate al potere, pur non avendo talenti. I progetti che avanzano sono solo quelli studiati per il bene comune, capaci di rinvigorire le volontà e rianimare i valori sani. Siamo stanchi di sopportare i furbetti, i galoppini, i mestieranti, i portaborse che fanno carriera ed assumono ruoli di comando, per arrecare solo danno al bene comune.

Per fare muro a questo decadimento e neutralizzarli, occorre innescare il processo del **"fare positivo"**. **Non smettiamo di investire nella rinascita dell'ideale, dei talenti, del "fare bene".** Se ciascuno di noi ci mette del suo, si forma un cordone capace di **"fare"** una luce nuova e potente.

Noi dell'Associazione ci crediamo da sempre ed abbiamo sperimentato cosa vuol dire **"fare"** e "crescere" insieme ai colleghi. Una metamorfosi straordinaria che permette di offrire e ricevere.

Siamo appena tornati da un'altra esperienza di formazione professionale con una infornata di **Esperti in Edificio Salubre**: nuove conoscenze e amicizie, sostegno, arricchimento e perché no...anche divertimento, gioia coinvolgente.....non siamo extraterrestri.....siamo solo convinti che mettersi e rimettersi in gioco permette ai sogni di realizzarsi....perchè il cielo lo formiamo tutti insieme.... **E chi si è messo in gioco con grinta e concretezza ha trovato la propria strada.** Una bella testimonianza ci arriva da uno dei primi Geometri Esperti dell'Edificio Salubre contenuta in questo **Notiziario.**

Noi e Voi che leggete, siamo le stelle che possiedono la capacità di illuminare la strada dell'oggi e del domani del *Geometra di sempre!*

Iniziamo a **"fare"**!!!

Buona estate a tutti!

Noi della Redazione "Professione Geometra"



VITA DI CATEGORIA



ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEI COLLEGI DEI GEOMERI ITALIANI: COMPETENZE E NUOVE REALTÀ OPERATIVE PER RESTARE PROTAGONISTI NEL MERCATO

Si è svolta a Roma, lo scorso 8 luglio **l'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei geometri italiani**, dove sono state illustrate

le linee programmatiche per il futuro della Categoria che punta sulla crescita professionale passando anche per il titolo accademico del geometra. Competenze e nuove realtà operative per restare protagonisti nel mercato.



Il giorno successivo l'assemblea dei Presidenti, si è svolto il convegno **"Il Geometra consulente tecnico legale: i nuovi orizzonti"** organizzato dal CNGeGL, con patrocinio del Ministero della Giustizia, dedicato all'evoluzione di un ruolo professionale tradizionalmente svolto dalla categoria e che oggi richiede competenze sempre più specifiche e allineate agli standard europei.

PER SCARICARE LO SPECIALE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

[CLICCA QUI](#)



"PATRIMONIO PUBBLICO ITALIA", I DATI DEGLI IMMOBILI SU WEB

Si chiama "Patrimonio pubblico Italia" ed è il nuovo strumento realizzato da Cdp per la valorizzazione degli immobili pubblici. Il progetto è un vero e proprio portale sul web che presenterà ad investitori italiani ed esteri tutte le offerte di enti pubblici e territoriali. Il portale, realizzato in collaborazione con la fondazione

Anci e la Cassa Nazionale dei Geometri, rappresenta un'evoluzione di uno strumento già a disposizione di Cassa Depositi e Prestiti: il processo vol (valorizzazione on line). La piattaforma in pratica contiene tutti i dati ed i documenti relativi all'immobile offerto e, accedendo al portale, chiunque sia interessato potrà effettuare, da remoto, una *due diligence* immobiliare a 360 gradi, rendendo possibile la consultazione e l'analisi di tutto il contenuto del fascicolo immobiliare. Il portale è suddiviso in tre sezioni dedicate a: vendite, permuta, valorizzazioni. Le realtà locali che hanno aderito sono già 130. Il portale www.patrimoniopubblicoitalia.it sarà bilingue ed online entro il 2014.

POS SENZA SANZIONI, ANCHE IL MINISTERO DELL'ECONOMIA CONFERMA

Non è prevista alcuna sanzione a carico dei professionisti che non si sono dotati di del Pos per il pagamento con bancomat delle prestazioni professionali. Lo ha confermato il Ministero dell'Economia e delle Finanze rispondendo a un'interrogazione presentata dall'On. Causi in merito all'obbligo, fissato a decorrere dal 30 giugno scorso, dall'art. 15, comma 4, del DL n.179/2012, come modificato dalla Legge n. 15/2014, per gli esercenti attività d'impresa e professioni, di accettare *anche* i pagamenti effettuati attraverso carte di debito, per le transazioni di importo superiore ai 30 euro.



PER SCARICARE IL DOCUMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE [CLICCA QUI](#)

CASSA GEOMETRI: ACCORDO CONFIDI PROFESSIONISTI - BNL GRUPPO BNP PARIBAS

La Cassa di Previdenza dei Geometri ha creato un fondo rischi dedicato per l'accesso al credito dei propri iscritti.

Il **Confidi Professionisti** e **BNL Gruppo BNP Paribas** hanno siglato un accordo, a valenza nazionale per facilitare l'accesso al credito ai soci del Confidi.

L'accordo è stato reso possibile anche grazie all'importante plafond destinato dalla Cassa di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) a garanzia delle operazioni effettuate dagli iscritti all'Ente, soci del Confidi Professionisti.

La CIPAG ha colto per prima l'interessante opportunità offerta dalla legge 27/2012 che consente anche alle Casse di previdenza di far parte del patrimonio dei Consorzi di Garanzia Fidi e di accedere così a uno strumento sino ad ora a beneficio di altre categorie. In questo modo, **gli iscritti alla Cassa Geometri fruiscono di una vasta gamma di operazioni bancarie alle condizioni particolarmente vantaggiose riservate al Confidi professionisti.**

La convenzione è già operativa e sul sito www.confidiprofessionisti.it sono indicate le modalità di adesione e le condizioni riservate.



CASSA GEOMETRI: NUOVE CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI

La convenzione che la CIPAG ha siglato con la Società Reale Mutua Assicurazioni si è arricchita di due nuovi servizi per gli iscritti: ***Incontra il tuo dentista*** e la ***Card SenzaStress***. I due servizi possono essere acquistati sul portale di e-commerce **www.senzastress.eu**. Per il tariffario dei servizi odontoiatrici, nel

quale sono riportate le tariffe applicate dalla rete odontoiatrica convenzionata **[CLICCA QUI](#)**.

Per l'acquisto dei servizi a condizioni agevolate vanno utilizzati i seguenti due codici promozionali:

- **Incontra il tuo Dentista a 20,00 euro: CNGB1001**

- **SenzaStress card a 32,00 euro: CNGB1002**

La CIPAG ha inoltre siglato una nuova convenzione con la Zurich Connect - **[SCARICA QUI](#)** le condizioni tariffarie.

Il preventivo va richiesto online: [Per le moto Clicca QUI](#) - [Per le auto Clicca QUI](#)

In alternativa l'iscritto può andare sul sito della compagnia e, nel menu a tendina delle convenzioni, deve selezionare '**altra convenzione**' ed inserire la password dedicata che è "**geometri**". E' possibile anche chiamare il numero **848.58.50.32** e dichiarare l'appartenenza alla convenzione: "**Cassa Italiana Geometri**".

PER CONOSCERE TUTTE LE ALTRE CONVENZIONI CIPAG PER GLI ISCRITTI [CLICCA QUI](#)

A PRATO PER PARLARE DI SALUBRITA' NEGLI AMBIENTI



Si è tenuto presso il **Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Prato**, il Seminario "Abitare e Vivere", dove il tema della salubrità negli ambienti confinati è stato seguito da con vivo interesse dai colleghi intervenuti da tutta la provincia. E' chiaro che oramai all'interno degli edifici sono nascosti tanti killer, che mettono in discussione la salute della collettività ed i geometri hanno la preparazione e gli strumenti per intervenire, grazie anche ai percorsi formativi messi in atto dall'Associazione Nazionale "Donne Geometra" con il

Seminario e con il corso **ESPERTO EDIFICIO SALUBRE**. Un nuovo modo di pensare, di vedere e proporre soluzioni innovative, farà riattivare l'interesse per l'edilizia, dandole una spinta per tornare ad essere un motore dell'economia. La materia della Sindrome da edificio malato rappresenta una nuova frontiera, una opportunità verso sbocchi occupazionali nel settore dell'edilizia, della consulenza e delle valutazioni del danno.

A tale proposito riportiamo la testimonianza arrivata da uno dei primi Geometri Esperti dell'Edificio Salubre, sulle opportunità offerte da questa nuova professionalità.

ESPERTO EDIFICIO SALUBRE....UNA BELLA STORIA!!!!

Mi chiamo Tiezzi Annalisa, ho 30 anni e sono un geometra iscritto al collegio di Massa Carrara.

Ho iniziato a lavorare come dipendente presso una società di costruzioni e nonostante avessi conseguito l'esame di abilitazione, mi sono iscritta ed ho iniziato a svolgere la professione solo nel 2010. Essendo nata come tecnico di cantiere, ho e continuo a svolgere incarichi prettamente edili come direttore dei cantiere per conto di società, direzioni lavori per privati e pubbliche amministrazioni e coordinamenti alla sicurezza sia in fase di progettazione ed esecuzione; ovviamente, essendomi specializzata in questi ambiti, ho sentito forse maggiormente la crisi economica che sta attanagliando il nostro paese in questi ultimi anni.

La mia vita lavorativa si è svolta serenamente, seppure con tante difficoltà, come penso valga per tutti; mi sono sempre svegliata al mattino con l'entusiasmo e la curiosità di cosa potesse riservare la mia giornata, fino a quando mi sono accorta che il mio lavoro stava diventando quasi inesistente. Da lì a poco gli incarichi rimanevano in sospeso per giorni senza termine, il cellulare non suonava più ma, per contro, gli impegni economici presi rimanevano al solito posto.

Abituata a ore di continuo lavoro e continui spostamenti tra un cantiere e l'altro, la mancanza di lavoro, oltre ad essere stato un forte danno economico, l'ho vissuta anche come una situazione mentale di completa paralisi, i miei pensieri facevano giri immensi ma non arrivavano da nessuna parte e i giorni passavano, la situazione lavorativa era la solita,

niente da fare, l'edilizia è ferma ed io ogni giorno perdevvo sempre più l'entusiasmo e la forza di credere ad una possibile via d'uscita. La paralisi si stava prendendo gioco di me ed io, inerme, mi affaticavo moltissimo per combatterla, ma non avendo un nuovo obiettivo, la mia fatica risultava sempre inutile.

Oltre alla fase di "paralisi mentale", con il tempo si è aggiunta la fase di "difficoltà economica personale" con i pagamenti da onorare e, per contro, i cantieri in corso d'opera dove detieni responsabilità ma fatture insolute con la postilla "si.. poi ti pago.. eh sai c'è la crisi", lavori nuovi zero. Le difficoltà familiari dettate da questa instabilità si sono fatte sempre più pesanti perché anche il mio compagno, Francesco, lavora nel settore come imprenditore edile con due società, una che si occupa di scavi e movimento terra fondata nel 1970 da suo padre, ed una di edilizia in genere fondata nel 1996 insieme al fratello. Anche per lui, l'attuale stato di crisi del settore, è stato un duro colpo e i nostri discorsi, sia a casa che al lavoro, terminavano sempre con una frase - "questo è un mondo che pretende che tu mantenga le tue responsabilità ma che in dietro non ti rende mai niente, non c'è soluzione...."-.

Nel bel mezzo della mia piena "paralisi mentale", ho ricevuto una e.mail dal collegio dei geometri; era il mese di ottobre 2013, come di consuetudine ho letto l'oggetto "corso di formazione esperto edifico salubre" e, diversamente da mille altre comunicazioni che sponsorizzano formazione, non l'ho cancellata.

La mattina seguente, arrivata in ufficio, ho subito riaperto quella e.mail (la notte porta consiglio) così ho pensato -"è interessante, imparerò cose nuove"- e anche se non ne conoscevo lo sbocco lavorativo, mi sono lanciata nell'inviare la mia candidatura -" beh, forse non cambieranno le mie entrate economiche... ma sicuramente mi aiuterà a uscire da questa paralisi mentale"-.

I giorni seguenti, attendendo notizie, stavo già meglio ma il giorno che è arrivato il programma con l'informativa del corso è un giorno che non dimenticherò mai: era arrivata una nuova opportunità, forse potevo fare qualcosa per cambiare le cose.

Nel mese di dicembre sono partita con destinazione Zelarino, il corso in prima fase si è tenuto lì; ricordo di aver preso il treno senza neppur saper bene cosa stavo andando a fare, ma sono partita. Il corso inizia, 4 giorni di duro lavoro, 8 ore al giorno di lezione su argomenti che non conoscevo ma che volevo assolutamente imparare perché interessantissimi e innovativi.

Al rientro a casa, insieme ad un gruppo di altri colleghi che hanno partecipato al corso, ho studiato e redatto una tesina da discutere all'esame che si è tenuto a Roma dove, oltre all'emozione, abbiamo continuato a tessere anche il bellissimo rapporto di stima e amicizia che si era creato già Zelarino con tutti i colleghi, che permane tuttora.

Mi sono divertita moltissimo, i miei compagni e i docenti sono stati e sono persone meravigliose, stavo nuovamente bene, mi era tornata la forza di credere nel mio lavoro e gli argomenti mi avevano stupita, così come mi ha stupito il fatto che, in Italia non si è mai parlato di queste problematiche e, se non fosse stato per il duro lavoro e la dedizione dell'Associazione Donne Geometra che ha sviluppato le problematiche degli ambienti confinati e le ripercussioni sulla salute, gli argomenti sarebbero ancora praticamente sconosciuti.

Sono tornata a casa diversa, più ricca e come diceva Albert Einstein " la mente che si apre ad una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente".

Come dicevo, Francesco è un imprenditore edile e proprio per questo, al mio rientro dall'esame con l'attestato da ESPERTO DELL'EDIFICIO SALUBRE, è iniziata una dura battaglia dove io sostenevo le tesi che mi erano state insegnate circa le ripercussioni sulla salute derivate dall'utilizzo di certi materiali o da metodologie costruttive tradizionale e lui, disinformato completamente sull'argomento, mi contrastava pensando che stessi dicendo eresie.

Ho iniziato una vera campagna informativa tra le mura domestiche e ne ho avuto la meglio tanto che ora anche lui sa cosa vuol dire la salubrità degli edifici ed è convinto che sia un argomento da divulgare tantissimo; dopo le mura domestiche ho iniziato la battaglia fuori e anche qua ne ho avuto la meglio, ora mi chiamano per consulenze sulla salubrità.

Le prime esperienze lavorative sono state di tipo diverso.

Sono stata chiamata da un cliente per una valutazione economica delle opere di sistemazione di una abitazione che aveva appena preso in locazione. Sono arrivata all'appuntamento, ho ascoltato le esigenze del cliente e appena visionata l'abitazione, mi sono accorta che era stato fregato, l'agenzia intermediaria della locazione gli aveva fatto firmare un preliminare con la postilla di uno sconto mensile per le opere di sistemazione generale che occorrevo all'abitazione. Non essendo del mestiere e fidandosi dell'agenzia, il mio cliente aveva già pagato sia la mediazione che un canone al proprietario.

Purtroppo l'abitazione non era in buone condizioni, con importanti problemi di infiltrazioni e muffe, oltre al degrado degli impianti, degli infissi, necessitava di lavori molto costosi ed era completamente assente la salubrità. Il mio cliente normalmente avrebbe avuto due strade : intervenire investendo molto denaro per sistemare l'abitazione oppure recedere al contratto e perdere quanto già pagato.

La soluzione è stata la mia perizia da Tecnico Esperto Dell'Edificio Salubre, dove sono stati messi in evidenza tutte le condizioni dell'abitazione e le conseguenze sulla salute che ne potevano derivare. L'agenzia, avendo locato un edificio non salubre, era venuta ameno dei criteri fondamentali della mediazione stessa, quindi si è vista costretta alla restituzione della sua parcella, mentre per il recupero del canone versato al proprietario, abbiamo interpellato un legale che, utilizzando le informazioni della perizia, ha recuperato i soldi dichiarando l'inesistenza di un preliminare di locazione su un immobile in assenza di salubrità, perciò non affittabile.

Successivamente sono stata chiamata da un cliente per la ristrutturazione di un seminterrato, un unico vano con un solo lato fuori terra, realizzato con una struttura completamente in c.a. e pieno di infiltrazioni. Il mio cliente ha espresso la necessità di ristrutturare per realizzare un luogo abitabile.

Mi sono presentata come un tecnico preparato sull'argomento, ho redatto un computo metrico estimativo con le specifiche tecniche di materiali molto traspiranti con basse emissioni VOC e grazie alla preparazione dimostrata, ho conquistato la fiducia del cliente, potendo così mettere in campo soluzioni costruttive innovative, come la realizzazione del marciapiede staccato dall'edificio, come mi è stato insegnato al corso, una ottima soluzione per risolvere il problema dell'umidità di risalita nelle muratura esterne oltre che risolutiva per le problematiche derivate dai ponti termici. La ristrutturazione è venuta benissimo, i materiali che ho scelto svolgono la giusta funzione, il locale è asciutto e ha un ottimo comfort abitativo.

Ulteriori idee pronta per l'evoluzione.

Como ho spiegato in precedenza, nonostante i nuovi incarichi, la situazione in generale era da rivedere, dopo tutte le nozioni che ho appreso, ecco qua una nuova idea.

Ragionando sulla possibilità di poter fare misurazioni della concentrazione di VOC all'interno delle abitazioni, dopo aver capito che l'argomento è veramente serio e con un po' di senso di colpa per aver costruito per anni senza nemmeno considerare certi argomenti, io e Francesco abbiamo sentito la necessità di studiare ed inserire sul mercato un rilevatore di VOC, umidità, temperatura e CO2 indoor.

Abbiamo contattato una società esperta nella produzione di rilevatori, spiegato la nostra esigenza, insieme con loro abbiamo studiato i parametri più idonei che ad oggi rispecchiano gli studi esistenti e la scarsa normativa europea in merito, e realizzato il prodotto.

Insomma, abbiamo inventato **"IL CANARINO ELETTRONICO"** che è sul mercato con il nome di




Il nome è in onore al primo primitivo sistema di allarme utilizzato nelle miniere e nei sottomarini, il canarino in carne ed ossa. Quando il canarino smetteva di cantare e/o moriva avvertiva i presenti sulla presenza di sostanza nocive nell'aria.


È uno strumento di facile utilizzo, in grado di monitorare in tempo reale la qualità dell'aria indoor, consentendo di intervenire aumentando la ventilazione, aiutandoci a modificare le nostre abitudini; la nostra è una vera scommessa crediamo molto nel nostro prodotto e immaginiamo un mondo pieno di



L'utilizzo smodato di moltissimi cosmetici o detersivi, l'utilizzo di materiali da costruzione non salubri, arredamenti e tappezzerie realizzati con colorazioni nocive, emettono molteplici sostanze chimiche pericolose che, solo grazie a un sistema di controllo dell'aria indoor, può essere modificato.

Con  sai quando acquistare o meno il giusto prodotto, aumentare la ventilazione all'interno dell'abitazione ed imparare a mantenere la nostra casa più sana.

È un apparecchio elettronico che non ingombra, ha un display LCD dove vengono indicate le percentuali di sostanze in sottoforma numerica per parte per milione e quando la concentrazione di sostanze nell'ambiente è eccessiva cambia colore, come il semaforo verde, giallo, rosso, e al rosso emette anche un segnale acustico.

Oltre ad essere una buona idea per il business crediamo sia anche una missione, infatti la Canary Technology srl nasce appunto per commercializzare il  perché nessuno di noi deve subire senza avere uno strumento di difesa.

Difendersi dalle emissioni Indoor ora si può, e solo la consapevolezza può aiutarci a modificare situazioni rimaste per anni immutate.

Grazie Associazione Nazionale Donne Geometra, grazie Esperto dell'Edificio Salubre e soprattutto grazie a tutte le persone che lavorano con impegno, professionalità e tanta passione per far sì che si alimenti sempre più la speranza di un mondo migliore.

Annalisa


canaryaircontrol
www.canarytechnology.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI :

MILANO

Si terrà il 19 Settembre 2014, presso il Collegio dei Geometri di Milano il seminario di formazione professionale sul tema della Sindrome dell'Edificio Malato, che permetterà di maturare **4 crediti formativi**, oltre ad offrire opportunità di lavoro immediate. All'interno delle abitazioni sono presenti i peggiori killer per la salute, che scatenano dermatiti, asma invalidante, cancro



al polmone. I geometri, gli architetti, gli ingegneri sono chiamati ad intervenire con soluzioni innovative, per evitare responsabilità civili, penali, disciplinari. L'umidità, l'uso di materiali edili nocivi, la formaldeide, il radon sono solo alcuni degli esempi che originano dannose patologie. **Per iscriversi contattare la segreteria: Tel. 02.8056301 - Fax 02.72000356 - email: milano@cng.it**

NOVARA

Si svolgerà presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara il **corso ESPERTO EDIFICIO SALUBRE** di 40 ore (comprehensive dell'esame finale). Il corso è accreditato dal CNGeGL e saranno riconosciuti ai partecipanti **24 crediti formativi**.

Per maggiori informazioni **CLICCA QUI**, oppure contattando la segreteria Tel. 0321/628225 - Fax 0321/36064

Per comunicare la propria adesione inviare il modulo (**CLICCA QUI**) a segreteria@geometri.novara.it

Chi è l'Esperto in Edificio Salubre?

E' tecnico competente conoscitore di nuovi sistemi progettuali e materiali intelligenti a ridotte o zero emissioni di anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell'uomo e dell'ambiente, in grado di individuare i difetti nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e presenti nell'impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per verificare la qualità dell'aria, dell'igiene, della salubrità, e così via. La formazione del Geometra Esperto in Edificio Salubre, risponde alla normativa vigente e preserva dalle responsabilità civili e penali a cui è soggetto il libero professionista, una figura professionale nuova per la quale si stimano sbocchi operativi considerevoli, vista l'importanza sostanziale della materia.

PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE



Per iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (*copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc*), **occorre compilare in ogni sua parte la DOMANDA DI ISCRIZIONE** (per scaricarla **CLICCA QUI**) ed effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00

(Collegi provinciali e Enti)

Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell'Unicredit - Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 - Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" - Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2014**

■ **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2014**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17



NEWS TECNICHE

in
evidenza

AGENZIA DELLE ENTRATE: RIMBORSI PER MALFUNZIONAMENTO SISTER

Sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i modelli da utilizzare per la richiesta di rimborso dei diritti che l'utente ha pagato senza aver usufruito del servizio a causa del malfunzionamento dei servizi catastali e ipotecari on-line gestiti dal portale SISTER, sia nel caso di servizi che richiedono la registrazione, sia nel caso di servizi non richiedono la registrazione. **Le richieste di rimborso possono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC – agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, oppure tramite fax al n° 0647775555.**

PER SCARICARE IL MODELLO DI RIMBORSO (servizi con registrazione) [CLICCA QUI](#)
PER SCARICARE IL MODELLO DI RIMBORSO (servizi senza registrazione) [CLICCA QUI](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE - PREGEO 10.00-G - VERSIONE 10.6.0 - MODALITÀ OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CON LA NUOVA PROCEDURA DURANTE IL PERIODO DELLA SPERIMENTAZIONE

in
evidenza

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'attivazione, in via sperimentale, della versione 10.6.0 APAG del 28/03/2014 del software PREGEO, che adotta un modello tecnico-operativo innovativo rispetto a quello attuale, che dovrebbe permettere la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici (mentre al momento la corrente versione 10.5.1 APAG permette la predisposizione di atti di aggiornamento, idonei per la trattazione automatica, solo nel 50% dei possibili casi di variazioni del Catasto dei Terreni).

Il nuovo modello è basato sul riconoscimento automatico delle variazioni catastali e, conseguentemente, dell'atto di aggiornamento a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.

Il servizio, che era stato attivato in via sperimentale il 7 aprile 2014 presso gli Uffici provinciali – Territorio di Firenze, Bologna, Genova, Reggio Calabria e Siena, a partire dal 01/07/2014 **è esteso a tutti gli Uffici provinciali.** Durante il periodo di sperimentazione l'utilizzo della nuova procedura è facoltativo, quindi i professionisti potranno presentare gli atti di aggiornamento redatti anche con la vecchia procedura. Gli Uffici processeranno comunque gli atti di aggiornamento con la nuova procedura e, se idonei, procederà all'approvazione "in automatico" anche degli atti non predisposti a tale scopo.

La Direzione Centrale Cartografica e Catasto dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota informativa sul corretto uso della procedura nella sua fase sperimentale, allegata alla nota del CNGeGL del 3 luglio scorso.

L'utilizzo della nuova procedura diventerà obbligatorio dal 02 gennaio 2015

PER SCARICARE LA NOTA DEL CNGeGL e LA NOTA INFORMATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

SCIA E MOMENTO DELL'OPERATIVITÀ, CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con la Risoluzione n. 45699/2014, il Ministero dello Sviluppo economico è intervenuto sulla SCIA e l'inizio attività. Per il ministero l'attività può essere iniziata dal giorno di presentazione, ma ciò non rappresenta un obbligo in quanto, stante il dettato normativo, la decisione è rimessa all'imprenditore. Resta fermo, comunque, che l'inoltro della Scia comporta, in ogni caso, l'avvio della attività di impresa ai fini della applicazione dello statuto dell'imprenditore. Con queste affermazioni si vuole precisare che con il semplice invio di una Scia si costituisce una impresa anche se l'attività non viene iniziata subito e quindi si tratta di impresa inattiva.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE [CLICCA QUI](#)

MODELLI UNIFICATI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE E LA SCIA IN GAZZETTA UFFICIALE



È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 14 luglio 2014 l'Accordo tra il Governo e le Regioni che istituisce il **Modello Unificato per il permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività** (SCIA).

In pratica un modello unico per tutta Italia, anche se le Regioni avranno la possibilità di adeguare il Modello Unico per il

permesso di costruire in base alle specifiche normative regionali sull'edilizia. Le modifiche potranno essere fatte solo nei quadri del Modello Unificato individuati come "Variabili". A loro volta anche i Comuni dovranno adeguare la modulistica in uso sulla base del Modello Unificato.

Il modello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* è composto di 57 pagine ed è suddiviso in varie sezioni:

- 1a.** Richiesta di permesso di costruire
- 2a.** Soggetti coinvolti
- 3a.** Relazione tecnica di asseverazione
- 1b.** Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
- 2b.** Soggetti coinvolti
- 3b.** Relazione tecnica di asseverazione

PER SCARICARE IL MODELLO UNIFICATO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE E PER LA SCIA [CLICCA QUI](#)

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE : DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il **DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90** "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" i cui provvedimenti sono entrati in vigore il **25 Giugno 2014**.

Il testo definitivo ha subito notevoli modifiche rispetto alle bozze, ma resta confermata la previsione di adozione di modelli unici nazionali relativi a SCIA e Permesso di Costruire.

Confermata, inoltre, la soppressione dell'AVCP, e Via libera anche alla velocizzazione dei giudizi, con l'informatizzazione dei processi, l'invio telematico di comunicazioni e notifiche giudiziarie.

PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE [CLICCA QUI](#)

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 24/06/2014 n. 144, al momento in fase di conversione in legge, ha introdotto importanti novità in diversi settori:

- **NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE**
- **EFFICIENZA ENERGETICA PER SCUOLE, UNIVERSITA' E EDIFICI PUBBLICI**
- **MODIFICHE AL BONUS FOTOVOLTAICO**
- **FONTI RINNOVABILI, COMUNICAZIONE PREVENTIVA: MODELLO UNICO PER TUTTI I COMUNI**

NELLA SESSIONE "IN EVIDENZA" un approfondimento sul testo normativo



QUADRO STRATEGICO DELL'UE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro a oltre **217 milioni di lavoratori nell'UE** è un obiettivo strategico della Commissione europea, che opera a tale fine in stretta collaborazione con gli Stati

membri, le parti sociali e le altre istituzioni e gli altri organismi dell'UE.

Essendo i rischi per la *salute e la sicurezza dei lavoratori sostanzialmente simili in tutta l'UE*, l'Unione è chiamata a svolgere un ruolo chiaro per aiutare gli Stati membri a farvi fronte in modo più efficiente e per garantire parità di condizioni in tutta l'UE.

Tale ruolo è esplicitamente riconosciuto dal Trattato, che conferisce all'Unione una competenza condivisa per incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e per adottare le direttive che stabiliscono i requisiti minimi per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'azione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (**SSL**) si è svolta nel corso degli anni nell'ambito di un quadro strategico comprendente due elementi chiave:

1. un vasto corpus legislativo dell'UE riguardante i rischi professionali più importanti e che fornisce definizioni, strutture e regole comuni che sono adattate dagli Stati membri alle diverse circostanze nazionali;

2. una serie di programmi d'azione pluriennali, tra il 1978 e il 2002, cui hanno fatto seguito strategie europee (2002-06 e 2007-12) per individuare le priorità e gli obiettivi comuni, fornire un quadro di riferimento per coordinare le politiche nazionali e promuovere un approccio olistico alla cultura della prevenzione.

A seguito della strategia per il periodo 2007-12, 27 Stati membri si sono dotati di strategie nazionali.

Prevenire i rischi e operare al fine di rendere il luogo di lavoro più sicuro e più sano è fondamentale non solo per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro, ma anche per promuovere la competitività.

Mantenendo in salute i lavoratori si ottengono effetti positivi, diretti e misurabili, sulla produttività e si contribuisce a migliorare la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale.

Per consentire ai lavoratori di lavorare più a lungo è fondamentale prevenire gli incidenti gravi o le malattie professionali e promuovere la salute durante tutto l'arco della vita lavorativa, sin dalla prima occupazione. Ciò contribuisce anche a controbilanciare gli effetti a lungo termine dell'invecchiamento demografico, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

L'orientamento n. 7 sull'occupazione, in particolare, ha messo l'accento sul miglioramento della qualità del lavoro. Il pacchetto per l'occupazione ha evidenziato il fatto che un miglioramento delle condizioni di lavoro si riflette positivamente sulla produttività e sulla competitività.

PER SCARICARE IL "QUADRO STRATEGICO EUROPEO 2014-2020" [CLICCA QUI](#)



LIBRETTO DI IMPIANTO, L'OBBLIGO SLITTA AL 15 OTTOBRE 2014

Fissata al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il **libretto di impianto** per la climatizzazione e il rapporto di controllo di **efficienza energetica** sugli **impianti termici di climatizzazione** invernale ed estiva devono essere conformi al DM 10 febbraio 2014, cioè **obbligatori**. Il termine è stato definito in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 luglio del decreto 20 giugno 2014 del MISE.

Il DM 10 febbraio 2014 recante i modelli di **libretto di impianto** per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, all'art. 1 disponeva che, dal 1° giugno 2014, gli impianti termici avrebbero dovuto essere muniti di "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello di cui all'allegato I del decreto stesso.

All'art. 2 si stabiliva che, sempre dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di **efficienza energetica** sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, avrebbe dovuto essere conforme ai modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso.

Il decreto del 20 giugno sia per il **libretto di impianto** sia per il controllo di efficienza energetica sostituisce ufficialmente le parole "A partire dal 1° giugno 2014" con "Entro e non oltre il 15 ottobre 2014". A seguito di richieste il MISE ha chiarito che la data del 15 ottobre 2014 costituisce termine tassativo entro il quale bisogna mettersi in regola.

PER SCARICARE IL DECRETO 20 GIUGNO 2014 DEL MISE [CLICCA QUI](#)

DAL PRIMO LUGLIO È IN VIGORE L'OBLIGO DI MARCATURA CE DEI PRODOTTI DI CARPENTERIA METALLICA

Gli elementi metallici in acciaio ed alluminio utilizzati nelle costruzioni per uso strutturale devono obbligatoriamente avere la Marcatura CE, a partire già dal primo luglio 2014. In base alla norma UNI EN 1090-1, a partire da tale data, i produttori di opere strutturali in carpenteria metallica devono introdurre un controllo della produzione (in conformità alla UNI EN ISO 3834), da sottoporre a sua volta ad un ente notificato per il rilascio del Certificato di conformità.


Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di utilizzare materiale base con marcatura CE e l'obbligo del Direttore dei Lavori in fase di accettazione, nel caso di componenti marcati CE, di:

- verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dal DM 14.01.2008 e, se eventualmente superiori, dello specifico progetto
- controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere
- effettuare i dovuti controlli di accettazione e le prove previste

in
evidenza

PONTI TERMICI, COME EVITARLI. I CONSIGLI DI AIPE

Una buona progettazione e costruzione dell'involucro e dell'impianto di un edificio sono sicuramente già un buon primo passo per regolare e mantenere all'interno dell'edificio il cosiddetto "comfort ottimale". Non sempre però l'involucro viene realizzato a regola d'arte e, per questo motivo, si possono venire a creare dei ponti termici, ovvero superfici del tamponamento che presentano variazioni di conducibilità del calore da quelle immediatamente confinanti.



• La presenza di zone con materiali a conducibilità differente crea aree ad alto rischio di condensa, formazione di muffe, dispersioni di calore indesiderato e temperature superficiali della parete non omogenee.

• Ovviamente, di anno in anno i sistemi costruttivi diventano più consapevoli delle patologie che un ponte termico provoca, ma - avendo aumentato il livello di isolamento termico - ciò che prima non veniva riscontrato oggi invece viene messo in luce.

• **I CONSIGLI DI AIPE.** Dato che il problema è largamente diffuso, AIPE (Associazione Italiana Polistirene Espanso) ha pubblicato un documento che consiglia a progettista e costruttore di adottare le misure idonee e previste per superare il ponte termico e poter utilizzare l'EPS come materiale isolante per risolvere tutte le necessità e le particolarità costruttive.

• **CONTENUTI.** Oltre a contenere informazioni su cause, tipologie ed effetti dei ponti termici, la "guida ai ponti termici" comprende, i riferimenti normativi, il calcolo dei ponti termici e alcune tipologie di isolamento per la loro risoluzione. Tra questi ultimi, AIPE consiglia in particolar modo l'isolamento esterno delle pareti verticali a cappotto, l'isolamento esterno di pareti verticali ventilate e l'isolamento delle pareti verticali in intercapedine.

PER SCARICARE LA GUIDA AIPE "PONTI TERMICI" [CLICCA QUI](#)

SPAZI VERDI URBANI: PUBBLICATE DALL'UNI LE "LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI VERDI - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE"

in
evidenza



Uni ha pubblicato la prassi di riferimento **"Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi - Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione"** con lo scopo di fornire delle istruzioni per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi, urbani e peri-urbani, quali i parchi e giardini pubblici e privati, i parchi e giardini storici, le alberate stradali, il verde a corredo delle infrastrutture, i parcheggi alberati, i percorsi ciclo-pedonali, parchi e percorsi fluviali ed aree spondali in ambito urbano, parchi divertimento, verde di pertinenza delle strutture turistico-ricettive.

La prassi di riferimento fornisce agli operatori del settore – dai progettisti ai manutentori, dai responsabili della pianificazione del verde nell'ambito delle amministrazioni locali ai vivaisti, ai giardinieri – uno strumento di orientamento della pianificazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e produzione di materiale vegetale. Il tutto in un'ottica di sostenibilità, seguendo le tre direttrici della qualità ambientale, economica e sociale in relazione alla gestione del territorio.

Il documento, inoltre, può essere utilizzato a supporto dell'applicazione della legge "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (n.10 del 14 gennaio 2013, Gazzetta Ufficiale n.27 dell'1 febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013), consentendo a tutti i soggetti coinvolti nella filiera della gestione del paesaggio di orientare politiche integrate di sostenibilità urbana finalizzate all'estensione e alla qualità degli spazi verdi e alla realizzazione di servizi eco-sistemici. In questo senso, il documento si basa su tre pilastri principali: rafforzare la biodiversità e la resilienza per implementare la rete ecologica e sociale su scala locale; adottare buone pratiche per la progettazione, il mantenimento e la gestione degli spazi verdi e per la produzione vegetale; applicare un metodo di gestione a basso input energetico, fisico ed economico. Per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi la prassi di riferimento individua una serie di azioni specifiche tramite le quali è possibile conseguire 15 obiettivi di qualità – paesaggio, biodiversità, pianta, suolo, scarti, acqua, energia, inquinamento, nutrizione, difesa, diserbo, macchinari e attrezzi, materiali, produzione vegetale, sociale. Inoltre, sono fornite delle indicazioni in merito alle attività di formazione da promuovere presso gli amministratori, i tecnici e gli operatori del settore.

PER SCARICARE LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PDR 8:2014 "LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI VERDI - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE" [CLICCA QUI](#)



LAVORI IN CASA, OBBLIGATORIETÀ DEL PREVENTIVO

Per le manutenzioni e le riparazioni, per **tutti i lavori in casa**, il preventivo è obbligo: è così in seguito alla revisione della parte del Codice del Consumo sui diritti dei consumatori nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista, entrata in vigore il **13 giugno scorso**. La revisione è stata realizzata sulla base del Dlgs.21/2014, che recepisce la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. È stata rivista la parte che riguarda l'acquisto di beni e/o servizi, dall'articolo 45 al

67. Le novità valgono per i contratti sottoscritti dalla data di entrata in vigore. Il D.Lgs n. 21/2014 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2014.

La novità più interessante per i tecnici e i consumatori riguarda appunto i lavori in casa, per i quali, manutenzioni o riparazioni che siano, scatta l'obbligo di preventivo.

Brevemente, le altre novità in vigore dal 13 giugno sono:

- passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari il termine per recedere da contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali dei venditori. I lavori in casa rientrano nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali dei venditori;
- se i venditori non adempiono all'obbligo di dare informativa completa sul diritto di recesso il termine per esercitarlo diventa di un anno a partire dallo scadere dei 14 giorni; se la comunicazione avviene nel frattempo, scatta da quel momento (per 14 giorni);
- in caso di recesso il rimborso delle somme eventualmente pagate deve avvenire entro 14 giorni da quando il professionista viene a conoscenza dello stesso; in caso di recesso l'eventuale bene acquistato deve essere restituito entro lo stesso termine e deve essere in "normale stato di conservazione";
- la norma si esprimeva in tal senso ma aggiungeva che il bene doveva essere "integro", cosa che ha creato in molti casi confusione; il bene può esser manipolato per verificarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, senza che ne risulti un danno o una diminuzione di valore.
- vengono fatti rientrare tra i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali del venditore anche quelli sottoscritti nei suddetti locali ma DOPO che il consumatore è stato avvicinato personalmente in altro luogo e poi lì condotto. I lavori in casa rientrano ovviamente nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali dei venditori;
- per i contratti sottoscritti al telefono, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato la proposta d'ordine o comunque il contratto, quindi in un momento successivo rispetto alla telefonata in sé; non sono addebitabili costi aggiuntivi legati al mezzo di pagamento, come carte o appunto telefono.
- per tutti i contratti di acquisto di beni scatta il **termine di consegna di 30 giorni** se sul contratto non è specificato un termine diverso; se non viene rispettato il termine di consegna, contrattuale o di legge, può scattare la risoluzione del contratto dopo aver intimato la consegna entro un termine "supplementare" (rispetto a prima, si amplia quindi il concetto generale della risoluzione per inadempimento sancita dal codice civile, art. 1453);
- sempre per i contratti di acquisto di beni per i quali del trasporto si occupa il venditore, sul consumatore non deve gravare alcun rischio di perdita o danneggiamento dei beni, fino al momento in cui non ne entra in possesso.
- il consumatore non è tenuto a pagare forniture non richieste di qualsiasi genere (beni, servizi, gas, elettricità, acqua, etc.). Il principio era già presente in altre normative. Il silenzio del consumatore non costituisce assenso.

PER SCARICARE IL CODICE DEL CONSUMO AGGIORNATO AL 13 GIUGNO 2014 [CLICCA QUI](#)

in
evidenza

NUOVA GUIDA DEI NOTAI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha realizzato lo Studio "**La disciplina nazionale della certificazione energetica - Guida operativa 2014**" che contiene utili aggiornamenti rispetto al precedente **studio 657/2013** riguardo alla legislazione nazionale in materia di certificazione energetica, a seguito dell'entrata in vigore del **D.L. 23 dicembre 2013 n. 145** convertito, con modificazioni, con **legge 21 febbraio 2014 n. 9**.

La normativa nazionale, sottolinea lo Studio, dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa regionale, se ed in quanto emanata e adeguata alla **direttiva 2010/31/UE**.

Visto che non tutte le Regioni si sono dotate di un apposito albo dei soggetti certificatori accreditati, è dovere del "proprietario del bene (alienante e/o locatore) verificare che il tecnico, al quale intende affidare l'incarico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa". L'aggiornamento dello studio fa il punto della situazione riguardo alla legislazione nazionale in materia di certificazione energetica e si articola nei seguenti capitoli:

1. **La certificazione energetica: normativa, scopi e funzioni:** a partire dall'adeguamento normativo alla direttiva 2010/31/UE, al rilascio dell'APE fino agli obblighi in materia di certificazione energetica.
2. **L'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica:** gli edifici da dotare di certificazione energetica a prescindere da un loro trasferimento o locazione o in occasione del trasferimento e/o locazione, le trattative contrattuali, le esclusioni oggettive dall'obbligo di dotazione, gli immobili soggetti a vincolo culturale e paesaggistico.
3. **L'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica:** la disciplina dopo il D.L. 145/2013, l'obbligo di allegazione e ruolo del Notaio, l'allegazione dell'attestato di certificazione rilasciato prima del 6 giugno 2013, il riutilizzo di un attestato già allegato a precedente atto.
4. **L'obbligo di consegna dell'attestato di prestazione energetica.**
5. **L'obbligo di informativa.**
6. **Gli obblighi in materia di certificazione energetica con riguardo alle diverse tipologie di atti:** gli atti traslativi a titolo oneroso e quelli a titolo gratuito, gli atti non traslativi, i casi particolari, le locazioni, il ruolo del Notaio.
7. **Le sanzioni** in caso di violazione dei vari obblighi: di dotazione, di allegazione, di consegna e di dichiarazione di ricevuta informativa
8. **La validità temporale dell'attestato di prestazione energetica.**
9. **I soggetti certificatori.**

PER SCARICARE LA GUIDA 2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO "LA DISCIPLINA NAZIONALE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA" [CLICCA QUI](#)

ABITABILITÀ E AGIBILITÀ EDILIZIA: ESISTE DIFFERENZA TRA I DUE TERMINI?

Con l'articolo 24 del DPR 380/2001 (il testo unico per l'edilizia) sono stati ricondotti a unità i termini agibilità edilizia e abitabilità, spesso fonte di confusione terminologica.

È interessante notare come, inizialmente, i due termini fossero stati conati per indicare due elementi diversi. Nello specifico, il termine di abitabilità era stato utilizzato in relazione a immobili a uso abitativo, mentre l'agibilità edilizia era usata quando il riferimento erano immobili non residenziali. Questa differenza terminologica è continuata anche successivamente, evidenziando, però, un'altra differenza tra i due vocaboli.



L'**agibilità edilizia** era legata alla disciplina generale relativa alla **stabilità e alla sicurezza dell'immobile**, mentre l'**abitabilità** era collegata ai requisiti dell'immobile rispetto alle specifiche **destinazioni d'uso**.

E oggi? Che differenza c'è tra abitabilità e agibilità edilizia? Oggi non c'è più alcuna differenza, poiché il legislatore ha eliminato il duplice riferimento terminologico, scegliendo il più ampio termine di agibilità.

In tempi relativamente recenti, anche il Tribunale amministrativo del Lazio ha confermato questa impostazione con la sentenza n. 180 del 12 gennaio 2012 dove i giudici amministrativi scrivono che "il legislatore ha provveduto a ricondurre ad unità i termini di agibilità edilizia e abitabilità spesso utilizzati indifferentemente nella normativa precedente". Un secondo passaggio della sentenza, poi, specifica che "le due espressioni (abitabilità e agibilità edilizia, n.d.r.), se pur diversamente utilizzate, erano di fatto omogenee e non richiedevano procedimenti amministrativi diversi". A dimostrazione di quanto detto, i giudici notano come il corredo di documenti e le indagini tecniche preliminari per il rilascio dell'agibilità edilizia o dell'abitabilità non cambiavano anche in presenza di immobili a destinazione differente "fatta salva, ovviamente, l'esigenza di valutare la presenza di requisiti igienico-sanitari diversi in ragione dell'uso previsto"

COMMISSIONI CENSUARIE: LO SCHEMA DEL DECRETO CHE NE RIFORMA COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPITI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo **schema di decreto legislativo** che, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della L. 23/2014, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e dei terreni, dovrà dettare i criteri e i principi per ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni statistiche, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni censuarie.

La bozza di provvedimento è stata inviata alle competenti Commissioni parlamentari per il rilascio del prescritto parere, prima di ritornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Quanto ai criteri di delega, il citato articolo 2, comma 3, lettera a), della L. 23/2014, recita: "*ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflative del contenzioso, nonché modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, nonché, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano*".

Secondo quanto si legge nello schema di decreto, le **Commissioni censuarie locali**, aventi sede nelle città elencate nella tabella allegata allo schema di provvedimento, hanno il compito di:

- esaminare ed approvare i *quadri delle qualità e classi dei terreni* e i *prospetti delle tariffe* dei comuni della propria circoscrizione;

- concorrere alle operazioni di *revisione e di conservazione del catasto terreni*, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento, fermo restando che solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale;
- *validare le funzioni statistiche* determinate dall'Agenzia delle entrate e volte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato (nonché tra i redditi da locazione medi, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni), la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.

Inoltre le predette Commissioni censuarie locali continuano a svolgere le seguenti funzioni:

- esaminare ed approvare i *prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane* dei comuni della propria circoscrizione;
- concorrere alle operazioni di *revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano*, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Quanto invece alla **Commissione censuaria centrale**, avente sede a Roma, questa ha il compito di:

- *decidere sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali* in merito ai prospetti delle qualità e classi dei *terreni* ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;
- *decidere sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali* in merito ai prospetti delle qualità e classi delle *unità immobiliari urbane* ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;
- nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, *ratificare o variare le tariffe relative alle qualità e classi dei terreni*, ovvero provvedere in sostituzione se le commissioni locali non si siano pronunciate, provvedere in sostituzione;
- in caso di inerzia delle Commissioni censuarie locali, provvedere alla definitiva validazione delle *funzioni statistiche* ed alla definizione del loro ambito di applicazione;
- provvedere in ordine alla validazione dei *saggi di redditività media* determinati dall'Agenzia delle entrate;
- *fornire parere*, su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio, su richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nonché sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.



RATING DI LEGALITA' DELLE IMPRESE: IN COSA CONSISTE E COME RICHIEDERLO

Con la **Delibera 05/06/2014, n. 24953** (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/2014), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("*Antitrust*"), in attuazione dell'articolo 5-*ter* del D.L. 1/2012 (convertito in legge dalla L. 27/2012) ha modificato il Regolamento che stabilisce criteri e modalità di attribuzione del **rating di legalità per le imprese**,

il sistema di premialità per le organizzazioni che rispettano la legalità e adeguano la propria organizzazione secondo tale direttiva. Viene così ad essere **superata la precedente Delibera. 24075/2012, contenente la versione originaria del Regolamento.**

LE NOVITÀ NELLA NUOVA EDIZIONE DEL REGOLAMENTO

La modifica si è resa necessaria alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato 2947/2013, con la quale si è imposto all'Autorità di "procedere alla riedizione del regolamento al fine di apportare le modifiche necessarie per inserire anche il profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del rating di legalità". Oltre a ciò, è stato precisato, alla luce delle incertezze interpretative emerse nella prassi applicativa del Regolamento, che il fatturato minimo di 2 milioni di Euro si riferisce all'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, ed è riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, come risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge.

IL RATING DI LEGALITÀ

Il rating potrà essere richiesto dalle imprese operanti sul territorio nazionale ed iscritte al registro imprese da almeno 2 anni, che abbiano conseguito un **fatturato di almeno 2 milioni di Euro** nell'ultimo esercizio chiuso antecedente alla richiesta, e consisterà nell'attribuzione di un **punteggio variabile tra 1 e 3 "stellette"**.

Spetta all'Antitrust attribuire tale rating, a seguito della domanda presentata direttamente, come detto, dalle aziende interessate, sulla base del **formulario da inoltrare per via telematica seguendo le istruzioni fornite dalla stessa Antitrust**. I requisiti alla base della valutazione saranno comunicati direttamente dalle imprese e successivamente verificati tramite una serie di controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il rating di legalità potrà inoltre essere preso in considerazione, secondo quanto stabilito dal citato art. 5-ter del D.L. 1/2012, in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri che saranno stabiliti da un **successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico**.

PER SCARICARE LA DELIBERA [CLICCA QUI](#)



POS, PSC, FASCICOLO DELL'OPERA, PSS: IN ARRIVO I MODELLI MINISTERIALI SEMPLIFICATI

È in dirittura d'arrivo l'iter di approvazione del decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che **definisce schemi semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili**. Il provvedimento deriva

dalle previsioni introdotte dal D.L. 69/2013 nel Testo Unico della sicurezza e nel Codice dei contratti pubblici. Si ricorda in proposito che l'**art. 32, comma 1, lettera h), del D.L. 69/2013** (cosiddetto "decreto del fare"), convertito in legge dalla L. 98/2013, con l'inserimento dell'**art. 104 nel Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008**, ha demandato ad un decreto interministeriale l'adozione di modelli semplificati relativi a:

- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D. Leg.vo 81/2008;
- piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008;
- fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D. Leg.vo 81/2008.

Inoltre, l'articolo 32, comma 4, del citato D.L. 69/2013, con l'inserimento del comma 2-bis nell'**art. 131 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006**, ha demandato ad un decreto interministeriale l'adozione di un modello semplificato relativo al piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (PSS) previsto dall'art. 131, comma 2, del medesimo D. Leg.vo 163/2006.

Sullo schema del decreto relativo a tali modelli semplificati è **stata sancita l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**, nel corso della riunione della Conferenza Stato-Regioni del 12/06/2014.



POMPE DI CALORE ELETTRICHE, TARIFFA AGEVOLATA

Con la **Determinazione 20/05/2014, n. 9**, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), in attuazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della precedente Deliberazione AEEG 205/2014/R/eeg, ha definito le modalità attuative della **sperimentazione tariffaria che consente l'applicazione della tariffa D1, su base volontaria, per i clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico**

sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza.

Si ricorda in proposito che la citata Deliberazione 205/2014/R/eel ha previsto l'avvio di una sperimentazione tariffaria su scala nazionale (dal 01/07/2014 al 31/12/2015) rivolta ai clienti domestici in bassa tensione che rispettino i seguenti requisiti:

- si tratti di applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;
- si tratti di utenze dotate di misuratore elettronico telegestito installato e in servizio;
- utilizzino nella propria abitazione di residenza anagrafica un sistema di riscaldamento unico a pompa di calore che possiede i requisiti prestazionali minimi di cui all'Allegato H del D.M. 19/02/2007 ("*decreto edifici*") o, in alternativa, rispetti i criteri di ammissibilità di cui all'Allegato II del D.M. 28/12/2012 ("*conto termico*"), entrato in funzione non prima del 01/01/2008;
- forniscano il proprio consenso all'effettuazione di verifiche e controlli anche presso la propria abitazione;
- siano controparti di un contratto di vendita di energia elettrica con un venditore aderente.

Il provvedimento in oggetto approva:

- il fac-simile del modulo da utilizzare per presentare richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria;
- il fac-simile dell'**asseverazione che dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato** qualora presso l'abitazione di residenza anagrafica del cliente sia presente, oltre alla pompa di calore elettrica, anche un generatore di calore alternativo. Con l'asseverazione il professionista deve dichiarare che i generatori di calore alternativi hanno mera funzione di integrazione della pompa di calore e sono alimentati da fonti rinnovabili oppure che il loro utilizzo è meramente riservato a situazioni di emergenza (ad es. caldaie a gas/gasolio preesistenti all'installazione della pompa di calore), anche in considerazione del fatto che il sistema unico a pompa di calore risulta da solo in grado di coprire l'intero fabbisogno termico per riscaldamento dell'abitazione.
- il fac-simile del modulo da utilizzare per richiedere di rinunciare alla sperimentazione tariffaria;
- la *check-list* che ogni venditore aderente utilizza per compiere una verifica preliminare di correttezza e completezza formale delle richieste di adesione, prima di procedere a trasmettere all'impresa distributrice le informazioni minime necessarie.

in
evidenza

EFFICIENZA ENERGETICA, COME MIGLIORARNE LA DIFFUSIONE? ENEA LANCIA UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Mettere a disposizione di tutti una piattaforma di consultazione pubblica via web per contribuire al conseguimento degli obiettivi individuati dalle strategie energetiche nazionali ed europee in materia di efficienza energetica (Piano Nazionale per l'Efficienza Energetica e Direttiva europea 2012/27/UE).

Questo l'obiettivo dell'iniziativa **"Stati Generali dell'Efficienza Energetica"** promossa dall'ENEA, e presieduta dall'Ing. Ortis, già Presidente dell'Autorità per l'energia. È stata lanciata una consultazione pubblica tesa a mobilitare tutti i soggetti interessati (istituzioni, operatori pubblici o privati, associazioni, imprese, professionisti, istituti di ricerca e cittadini) al fine di promuovere un utilizzo sempre più efficiente delle risorse energetiche del nostro Paese.



Consultazione aperta fino al 25 luglio

Compilando un apposito questionario online, presente sul sito www.statigeneralienergia.it, tutti i soggetti interessati (istituzioni, operatori pubblici o privati, associazioni, imprese, professionisti, istituti di ricerca e cittadini) possono prender parte alla **consultazione pubblica che resterà aperta fino al 25 luglio 2014.**

Cinque tematiche

Cinque sono le tematiche identificate come principali aspetti da considerare per contribuire ad una migliore diffusione dell'efficienza energetica: semplificazioni normative, finanziabilità dei progetti, comunicazione, formazione e capacità tecnico industriali mobilitabili.

L'ENEA, con il supporto tecnico-scientifico di EfficiencyKNow, raccoglierà i contributi ricevuti attraverso la consultazione via web, al fine di elaborare un rapporto finale contenente proposte concrete; ciò anche in vista del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea.

Tale rapporto finale sarà presentato durante il convegno "Stati Generali dell'Efficienza Energetica" che si terrà a Smart Energy Expo, la fiera internazionale sull'efficienza energetica che si svolgerà a Verona dall'8 al 10 ottobre 2014.



NEWS FISCALI

IMPOSTE DERIVANTI DA UNICO: VERSAMENTO FINO AL 20 AGOSTO CON UNA PICCOLA MAGGIORAZIONE

Il D.pcm del 13 giugno 2014 (Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore)

Stabilisce la possibilità, fino al 20 agosto 2014 di effettuare il **versamento delle imposte dovute derivanti da Unico 2014 con una piccola maggiorazione dello 0,40%**. Sono interessati dal provvedimento di proroga i contribuenti soggetti agli studi di settore e i contribuenti minimi, i contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore oppure ad associazioni e imprese soggette a studi di settore. Per le società di capitali, il termine di versamento del saldo IRES e IRAP è connesso alla data di approvazione del bilancio. Per i contribuenti che non godono della proroga invece il termine per il pagamento delle imposte derivanti da Unico rimane ancorato al 16 luglio 2014.

La proroga, con la medesima maggiorazione dello 0,40% si applica anche alla contribuzione, soggettiva ed integrativa, dovuta alla Cipag - per minimi ed eventuale autoliquidazioni - connessa alla dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari che dovrà essere resa dagli iscritti tramite il quadro RR della III° sezione del Modello Unico 2014.



IL DIGITALE GUADAGNA SPAZIO. NUOVE REGOLE DI CONSERVAZIONE

Il **decreto 17 giugno 2014** del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014 e in vigore dallo stesso giorno, stabilisce, le nuove linee guida da seguire per la conservazione e riproduzione dei documenti informatici ai fini degli obblighi fiscali.

Il Dm era stato previsto dall'articolo 21, comma 5, del **Decreto Legislativo 82/2004**, ovvero dal Codice dell'amministrazione digitale, che detta, in pratica, le regole tecniche per il superamento del cartaceo e la completa conversione alla

smaterializzazione di atti, certificati e scritture.

Il provvedimento, in vigore da oggi, abroga il **Dm 23 gennaio 2004**. Le vecchie modalità rimangono valide per la documentazione già archiviata che, comunque, può essere sempre dematerializzata.

I nuovi criteri, che rendono la conversione al "digitale" sempre più semplice e indolore, segue di poco l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione. Le prime caratteristiche imprescindibili del documento informatico, stabilisce il provvedimento del Mef, sono: l'immodificabilità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità. Fondamentale che i

formati scelti garantiscano i requisiti prescritti dal Codice dell'amministrazione digitale e dai decreti emessi ai sensi dell'articolo 71 dello stesso provvedimento.

Cambia la forma ma non la sostanza

Naturalmente, cambia il metodo, ma non la sostanza. Il Mef precisa che, seppur smaterializzati, scritture contabili e documenti tributari, non possono sviare dalle ordinarie norme che definiscono la loro corretta tenuta. Devono contenere, quindi, le informazioni prescritte e devono essere rintracciabili per nome, codice fiscale, o altro dato stabilito dalla specifica disciplina che li riguarda.

Il documento o il lotto è considerato archiviato dal momento in cui è stata apposta una data "opponibile ai terzi", cioè in alcun modo contestabile. Il processo di conservazione deve essere concluso entro tre mesi dallo scadere del tempo utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi.

L'abc della "copia conforme"

L'articolo 4 del Dm spiega anche come bisogna comportarsi quando ci si trova alle prese con copie informatiche e copie per immagine su supporto magnetico di documenti e scritture analogiche. Affinché la riproduzione sia considerata regolare e acquisisca "ufficialità", deve essere provvista di firma elettronica qualificata, digitale, oppure della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. Inoltre, il sigillo di "copia conforme" all'originale, ai fini fiscali, va posto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato (articolo 22, comma 2, Dlgs 82/2005).

In dichiarazione, la scelta digitale

Iter che si semplifica, rispetto al precedente percorso tracciato dal Dm 23 gennaio 2004, per la comunicazione all'Amministrazione fiscale dell'adozione della conservazione dematerializzata. È sufficiente, infatti, che il contribuente informi l'Agenzia attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento.

Quel che interessa veramente è che documenti e scritture possano essere consultati e verificati al momento di eventuali controlli su supporto cartaceo o informatico.

Provvedimenti delle Agenzie fiscali stabiliranno, in seguito, le modalità di esibizione con procedure telematiche.

L'imposta di bollo con F24

Semplificato anche il pagamento dell'imposta di bollo (se richiesta) per libri, scritture contabili e documenti tributari in versione informatica. Il versamento adotta, infatti, il canale telematico attraverso il modello F24.

Inoltre, è stato previsto un solo passaggio in cassa, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per il tributo complessivamente dovuto in relazione alle fatture, ai registri e agli altri atti emessi o utilizzati nell'anno. Per quanto riguarda i registri, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o loro frazioni.

Sottoscrizione digitale

Un'ultima precisazione, ma di importanza fondamentale: la sottoscrizione dei documenti digitali, per i quali è prevista la trasmissione al Fisco, deve avvenire tramite firma digitale oppure elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

PER CONSULTARE IL DECRETO [CLICCA QUI](#)

CESSIONE GRATUITA OPERE A SCOMPUTO: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA LE AGEVOLAZIONI ANCHE NEL 2014

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 68/E del 03 luglio 2014

Anche per gli atti stipulati dal 2014, in caso di cessione a titolo gratuito ai Comuni delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione, continuano ad applicarsi le agevolazioni che consistono nel pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 68/E del 03/07/2014**, conferma in via interpretativa che **per gli atti di cessione a titolo gratuito ai Comuni delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano ad applicarsi le previsioni agevolative recate dall'articolo 32 del D.P.R. 601/1973** (pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) anche a seguito della soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali disposta, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso, dall'art. 10, comma 4, del D. Leg.vo 23/2011.

L'Agenzia delle Entrate, con ciò parzialmente superando l'interpretazione recentemente fornita con un altro documento di prassi (Circ. Ag. Entrate 21/02/2014, n. 2/E) ed aderendo invece all'opinione espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio CNN 03/04/2014, n. 248-2014/T), ha quindi chiarito che, **rientrando le fattispecie in argomento nell'ambito dei "trasferimenti a titolo gratuito", esclude che tali trasferimenti possano essere ricondotti nell'ambito degli "atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili", interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui al citato art. 10, comma 4, del D. Leg.vo 23/2011.**

A tale proposito infatti l'art. 28 della L. 1150/1942 (Legge Urbanistica) stabilisce che l'autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE 68/E DEL 03 LUGLIO 2014 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)



SUCCESSIONE E AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Le agevolazioni prima casa possono essere fruite a condizione di non essere titolari in via esclusiva o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. Al fine della fruizione del bonus d'imposta, l'acquirente non deve inoltre essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa. Pertanto,

qualora si acquisti un'abitazione in un comune diverso rispetto a quello in cui è situato l'immobile ricevuto in successione, per il quale non si è goduto delle agevolazioni prima casa, nulla osta alla fruizione del beneficio.

TASI E IMU, SANZIONI E INTERESSI: IL MEF RISPONDE AI DUBBI DEI COMUNI

Considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il versamento della prima rata della Tasi (tributo per i servizi indivisibili), soprattutto in ragione delle novità legislative intervenute a stretto ridosso del 16 giugno 2014 - data di scadenza anche dell'Imu (imposta municipale propria) - **con la risoluzione 1/DF del 23 giugno**, il Mef ritiene che sussistano le condizioni per applicare l'**articolo 10** dello Statuto del contribuente che prevede, sulla base di "*rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria ... improntati al principio della collaborazione e della buona fede*", che non siano "*irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa*" precisando inoltre che le "*sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria ...*".

Pertanto, rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti al dipartimento delle Finanze del Mef sull'applicazione o meno di sanzioni e interessi, atteso che analoghe considerazioni devono essere svolte anche per il versamento dell'Imu, in quanto le incertezze della Tasi hanno finito per influire anche sul meccanismo di applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, l'inapplicabilità, in caso di insufficiente o mancato pagamento delle due imposte, sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo sia alla determinazione stessa del tributo.

Circostanze, queste, che hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (Caf), che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti. Quindi, le valutazioni del Mef, contenute nella risoluzione 1/DF, portano lo stesso ministero a ritenere che sussistano le condizioni per cui i Comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'articolo 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, pertanto, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione) entro il quale i contribuenti possano effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

IMMOBILE IN COMODATO A UN FAMILIARE, REGIME DI TASSAZIONE

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario, ma dal proprietario. Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati, assoggettati a Imu, concorre nella misura del 50% alla formazione del reddito imponibile qualora siano ubicati nello stesso comune ove si trova l'abitazione principale (legge 147/2013). Per abitazione non locata si intende non solo un'abitazione a disposizione, ma anche un immobile che sia stato concesso in comodato gratuito a parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo. Nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere indicato il codice "3" nella colonna 12 ("casi particolari Imu") del quadro RB di Unico.



TASSAZIONE DELL'INDENNITÀ PERCEPITA PER LA COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITÙ

La costituzione volontaria di una servitù prediale verso corrispettivo è trattata, ai fini fiscali, al pari di una cessione a titolo oneroso (articolo 9, comma 5, del Tuir).

Il corrispettivo percepito per la costituzione volontaria di una servitù su un bene immobile (terreno agricolo o fabbricato) genera pertanto una plusvalenza tassabile se interviene entro cinque anni dall'acquisto (articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir). In linea generale, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (articolo 68, comma 1, del Tuir). Nel caso della servitù, mentre non si pongono problemi in ordine alla determinazione del corrispettivo, contrattualmente determinato, per individuare il prezzo di acquisto originario della stessa occorre utilizzare un criterio di tipo proporzionale, basato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo e il corrispettivo percepito. Nel rispetto del principio di cassa, la plusvalenza dovrà essere computata in aumento del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta in cui è stata percepita la somma convenuta, eventualmente anche in forma rateale (risoluzione 379/2008).



NON SI PAGANO IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE PER IL RIAQUISTO DELLA PRIMA CASA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009 IN ABRUZZO

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 61/E dell'11 giugno 2014

Il D.L. 39/2009 aveva previsto alcuni interventi di aiuto alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2009, tra cui l'esenzione da ogni tributo e diritto (ad eccezione dell'Iva) per l'acquisto di nuove abitazioni.

Successivamente, il D.lgs n. 23/2011 ha disposto la soppressione di tutte le agevolazioni, a partire dal 1° gennaio 2014, relative all'imposta di registro per gli atti traslativi di immobili. La risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 61/E dell'11 giugno 2014 chiarisce che **l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale resta valida anche dopo il 1° gennaio 2014, in quanto l'intervento non costituisce un'agevolazione sui trasferimenti immobiliari ma si colloca in un piano di interventi volto a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma.**

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 61/E DELL'11 GIUGNO 2014

[CLICCA QUI](#)

CONTO COINTESTATO: COME VANNO GESTITE E RIPARTITE LE SOMME DEL CONTO CORRENTE IN CASO DI MORTE DI UNO DEI COINTESTATARI

A seguito delle recenti disposizioni legislative in materia di transazioni commerciali e tracciabilità dei pagamenti, **la cointestazione di un conto corrente bancario a vantaggio di due o più soggetti rappresenta oggi una fattispecie socialmente molto diffusa.**



Le ragioni di un così crescente ricorso a tale strumento, sono da ricercare nella maggiore agilità operativa che esso conferisce ai cointestatari del conto.

Il contratto di conto corrente bancario (o conto corrente di corrispondenza) non trova espressa regolamentazione normativa. Il codice civile si limita infatti a dettare poche norme applicabili in genere a tutte le operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852-1857 c.c.).

Volendo dunque soltanto approssimativamente individuare i principi generali che regolano tale rapporto bancario occorre precisare che, in presenza di una cointestazione di conto corrente, **sarà possibile pattuire che ciascuno dei contitolari sia legittimato a disporre autonomamente dell'intera provvista disponibile quand'anche la stessa appartenga ad uno solo di essi (c.d. firma disgiunta). Per contro ciò non sarà possibile qualora, al momento dell'apertura del conto o anche in epoca successiva, venga negozialmente pattuita la firma congiunta di tutti i cointestatari in ordine a qualsivoglia atto di disposizione delle somme depositate (c.d. firma congiunta).**

Ciò posto, i frequenti pronunciati di legittimità evidenziano tuttavia che il momento maggiormente critico della cointestazione di un conto corrente è senza dubbio rappresentato dalla morte di uno dei cointestatari e dal conseguenziale subingresso dei suoi eredi nel rapporto bancario.

La quota del cointestatario defunto

Sovente accade nella prassi che, alla morte del cointestatario di un conto corrente bancario, i suoi eredi legittimi o testamentari, nonostante vantino all'apertura della successione il diritto di conoscere la consistenza patrimoniale del proprio defunto, incontrino non poche difficoltà nello svincolare somme da quest'ultimo depositate presso banche o istituti di credito.

Pertanto, si renderà all'uopo necessario per i soggetti interessati dimostrare, all'istituto coinvolto, la propria legittimazione a succedere mediante l'esibizione di un atto notorio e di un certificato di morte del cointestatario estinto.

Per quanto invece concerne le reali spettanze ereditarie, si assisterà evidentemente alla caduta in successione della sola quota di danaro appartenente al cointestatario defunto. Detta quota andrà percentualmente calcolata in rapporto all'intera giacenza del conto bancario e al complessivo numero dei cointestatari. Successivamente, una volta accettata l'eredità, gli eredi del contitolare defunto acquisteranno pro parte la titolarità della predetta quota subentrando in tal guisa nell'originario rapporto bancario del correntista estinto.

Quanto detto è tanto più vero ove si consideri che, a seguito della stipula di un contratto di conto corrente bancario, si presume con presunzione *iuris tantum* che titolari dell'intera provvista siano, in parti uguali, tutti i cointestatari del conto non escluso il contitolare defunto.

A ben veder infatti il legislatore all'art. 1854 c.c. stabilisce che *"Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto."*

Ed inoltre l'art. 1298 c.c. dispone che nei rapporti interni tra i cointestatari *"...l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente."*

Ciò posto, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di conto bancario intestato a due soggetti, gli eredi del cointestatario defunto rinverranno nel suo asse ereditario un credito di ammontare pari al 50% della somma presente sul conto.

Gli eredi, il cointestatario superstite e le clausole di firma congiunta e disgiunta

Tuttavia, l'automatismo successorio ora descritto non esaurisce l'intero profilo effettuale prodotto dalla morte del cointestatario di conto corrente, poiché i reali effetti successori di tale evento andranno valutati

soprattutto in relazione alle modalità operative della cointestazione e ai poteri di disposizione attribuiti a ciascun cointestatario.

Bisogna dunque chiarire, in primo luogo, se alla morte di uno dei cointestatori del conto i suoi eredi o il contitolare superstite possano immediatamente esigere dalla banca l'intera provvista e, in secondo luogo, quali poteri di disposizione vengano riconosciuti ai successori del contitolare estinto.

Ebbene, *prima facie*, pare evidente come la risposta al primo quesito non possa prescindere da una attenta lettura dell'originario contratto stipulato dal *de cuius* con la banca, al fine di accertare la presenza di una clausola di firma congiunta o di firma disgiunta.

Ciò in quanto, in presenza della prima, così come il *de cuius* non poteva disporre in vita delle somme depositate senza l'imprescindibile collaborazione dell'altro cointestatario, analogamente quest'ultimo perderà ogni potere di disposizione sulle giacenze del conto corrente. In altri termini, né il cointestatario superstite né gli eredi nuovi cointestatori potranno autonomamente disporre del danaro presente sul conto bancario.

Per quanto invece concerne le liquidazioni parziali spettanti a ciascun coerede, la Cassazione ha più volte chiarito che, in tale ipotesi, ognuno di essi avrà diritto alla propria quota indipendentemente dal consenso o dalla contestuale presenza di altri soggetti. Per l'orientamento citato infatti l'esistenza di una pluralità di eredi determinerebbe il sorgere di autonomi rapporti obbligatori con l'istituto di credito coinvolto nella vicenda successoria (cfr. Cass. S.U. sent. n. 24657 del 28.11.2007).

Tuttavia è dato registrare dalla prassi bancaria che gli istituti di credito usino, in siffatte ipotesi, procedere ad un temporaneo blocco del conto corrente interessato al fine di consentire la preventiva identificazione degli eredi del cointestatario defunto. Soltanto all'esito di tali adempimenti questi ultimi potranno operare sul conto bancario ancorché congiuntamente al contitolare superstite.

Molte più problematiche solleva invece la presenza di una clausola di firma disgiunta.

In presenza di tale clausola, infatti, la capacità operativa del cointestatario superstite sarà caratterizzata dalla medesima ampiezza che presentava prima del decesso dell'altro cointestatario. Difatti, così come originariamente ciascun contitolare poteva disporre liberamente di tutte le somme del conto bancario, similmente il cointestatario superstite continuerà a godere di tale potere anche sulla quota astrattamente riferibile al *de cuius*, salvo il diritto degli eredi nuovi cointestatori al rimborso delle quote di rispettiva competenza. Rimborso da pretendere esclusivamente nei confronti del cointestatario superstite e non nei confronti dell'istituto bancario che lecitamente ha consentito qualsivoglia operazione.

Le considerazioni esposte valgono naturalmente anche per gli eredi del contitolare defunto dal momento che essi, continuando la personalità giuridica del proprio *de cuius*, analogamente a quanto accadeva prima dell'evento morte, avranno il potere di disporre dell'intera giacenza del conto.

L'unica particolarità risiede nella circostanza per la quale detto potere deve essere esercitato dai coeredi in qualità di "gruppo" ossia soltanto congiuntamente non potendo trovare esplicazione in forma individuale.

Ciononostante generalmente, la circostanza ora descritta non è di buon grado accettata da banche o istituti di credito, i quali, temendo di essere trascinati in lunghe diatribe tra coeredi e cointestatori viventi, richiedono sempre la compresenza di tutti i contitolari paralizzando in tal modo l'operatività del conto bancario.

A ciò va peraltro aggiunto che qualora uno degli eredi comunichi con lettera raccomandata alla banca un atto stragiudiziale di opposizione all'utilizzo disgiunto del conto bancario, non solo nessuno dei coeredi potrà più disporre delle somme sul conto medesimo, ma neppure l'originario cointestatario potrà fare altrettanto. Quest'ultimo punto tuttavia si presenta particolarmente dubbio, in quanto tale limitazione andrebbe ad incidere su un autonomo diritto di disposizione.

In ogni caso, deve necessariamente escludersi che il potere di disposizione del cointestatario superstite o degli eredi del contitolare defunto possa estendersi fino a ricomprendere la facoltà di appropriarsi definitivamente del danaro del conto cointestato, impedendo la liquidazione delle quote di spettanza degli altri contitolari.

È evidente dunque che il cointestatario di un conto bancario a firma disgiunta, nonostante sia abilitato ad operare autonomamente su tutte le somme del conto medesimo, non potrà beneficiare delle stesse in misura eccedente la propria quota e tale limitazione sarà operante con riferimento all'intero svolgimento del rapporto bancario. Non si ravvede infatti alcuna valida ragione per circoscrivere il principio di solidarietà al solo momento della chiusura del rapporto bancario (Cass. civ. sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26991).

La "reale" proprietà delle somme del conto corrente alla morte del cointestatario

Infine occorre osservare che nonostante il conto corrente bancario possa essere intestato a più contitolari presumendosi che il danaro appartenga ai medesimi in parti uguali, non sempre la titolarità delle somme depositate si divide in tal guisa.

La sopraindicata presunzione di titolarità in parti uguali determina infatti soltanto un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto corrente (cfr. Cass. sent. n. 28839 del 2008 e Cass. sent. n. 4496 del 2010).

Ben potrebbe quindi capitare che, anche in presenza di una clausola di firma disgiunta in ordine agli atti dispositivi, l'intera provvista del conto possa appartenere esclusivamente ad uno solo dei cointestatari.

Per tali ragioni alla morte di uno di essi, una volta indentificati gli eredi della vicenda successoria, si rende opportuno individuare in che percentuale le somme appartenevano al cointestatario estinto poiché soltanto in tale misura cadranno in successione.

In linea con quanto osservato, infatti, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la sopraindicata presunzione di contitolarità *iuris tantum* derivante dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c., può essere superata in giudizio mediante la costruzione di prova contraria fondata anche su presunzioni semplici.

In altri termini, in assenza di espresse pattuizioni contrattuali in merito, uno dei cointestatari o gli eredi del contitolare defunto potrebbero agire in giudizio per rivendicare le somme presenti sul conto corrente cointestato dimostrando che il saldo attivo del rapporto bancario sarebbe costituito esclusivamente da versamenti di somme non riferibili agli altri contitolari o addirittura derivanti da alienazioni di beni personali di un singolo contitolare.

L'azione in tal caso intentata sarà, l'azione di rivendicazione, caratterizzata dal preventivo accertamento da parte del giudice del diritto di proprietà sulle somme richieste e dalla consequenziale restituzione del bene. La prova delle circostanze descritte potrà essere inoltre fornita dal contitolare interessato o dagli eredi del contitolare deceduto mediante la pedissequa ricostruzione di tutte le attività bancaria inerenti al conto medesimo offrendo in produzione una comprovante documentazione bancaria relativa alle attività inerenti al conto cointestato (cfr. Cass. sent. n. 3241 del 1989, Cass. sent. n. 8718 del 1994 e Cass. sent. n. 4066 del 2009).



CARTELLE EQUITALIA: NUOVA CHANCE PER DILAZIONARE LE SOMME DOVUTE

Ancora un'opportunità a disposizione dei contribuenti per pagare a rate le cartelle esattoriali. È stata introdotta dal DL 66/2014 ("decreto Irpef") e, come ricorda Equitalia in un **comunicato stampa**, per beneficiarne, **occorre presentare domanda entro il**

prossimo 31 luglio, tramite apposito **modulo**.

Possono accedervi coloro che erano decaduti dal beneficio prima del 22 giugno 2013, cioè data di entrata in vigore del DI 69/2013 ("decreto del fare"), che ha introdotto condizioni più favorevoli per i pagamenti rateali. Gli interessati potranno richiedere un piano fino a 72 rate (sei anni) che, però, non è prorogabile e viene meno in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive (anziché otto, come previsto dalle regole generali sulla rateizzazione).

Equitalia, nel ricordare che le rateizzazioni rappresentano la soluzione più adottata da famiglie e imprese per pagare le cartelle (ne risultano attive 2,3 milioni per un importo di oltre 25 miliardi di euro), fornisce anche un vademecum con tutte le informazioni generali riguardanti le varie tipologie di rateizzazione.

**PER SCARICARE IL COMUNICATO STAMPA DI EQUITALIA [CLICCA QUI](#)
PER SCARICARE IL MODULO DI RICHIESTA [CLICCA QUI](#)**

FATTURA ELETTRONICA: ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate, Circolare n.18/E del 24 giugno 2014

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 24 giugno la circolare n. 18/E con cui, alla luce delle modifiche agli articoli 21 e 39 del DPR n. 633/1972 (introdotte dalla Legge di Stabilità 2013), detta nuove indicazioni per il corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione in formato elettronico e risponde, inoltre, ai quesiti posti in tema di fattura differita e semplificata. Le Entrate precisano che è una fattura elettronica anche quella cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Inoltre, la fattura elettronica può essere emessa anche senza un precedente accordo con il destinatario.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE N.18/E DEL 24 GIUGNO 2014
[CLICCA QUI](#)

INDICIPREZZI AL CONSUMO MAGGIO 2014



L'indice dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) relativo al mese di Aprile 2014 è risultato pari a 107,4. Inflazione allo 0,3%. Rivalutazione TFR pari a 0,710084%. L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'Indice dei prezzi al consumo nel mese di Aprile 2014. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati FOI (senza tabacchi) si è attestato sul valore di **107,4**.

L'indice è variato di **0,2%** (invariato) su base mensile e di **+0,5%** su base annua.

L'inflazione acquisita per il 2014 sale allo 0,3% dallo 0,2 fatto registrare a Marzo.

Si ricorda che, a partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995).

Il coefficiente di raccordo dalla base precedente 1995=100 all'attuale 2010=100 è pari a 1,373. Per maggiori dettagli si rimanda al documento «Nota metodologica».



SENTENZE

LE CONDIZIONI PER SUBENTRARE NEL CONTRATTO D'APPALTO

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 3220 del 25 giugno 2014

Ai sensi dell'art. 122 c.p.a., fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice, una volta annullata l'aggiudicazione definitiva, può disporre il subentro dell'impresa ricorrente nel contratto, a condizione che il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara, la domanda di subentro sia stata proposta e lo stato di esecuzione del contratto e la tipologia stessa del contratto consentano tale subentro.



RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE PER LA PARTE DI CONTRATTO GIÀ ESEGUITA. Per quanto riguarda la questione del risarcimento per equivalente per la parte di contratto già eseguita, Palazzo Spada ritiene che nel caso in cui il giudice non può dichiarare l'inefficacia della parte del contratto che ha già avuto esecuzione, la domanda risarcitoria ex art. 124 c.p.a., sebbene presentata in via subordinata a quella di reintegrazione in forma specifica, deve trovare pieno ingresso e piena considerazione in relazione a tale parte del contratto. Pertanto, in riferimento alla parte del contratto che ha già avuto esecuzione, il giudice dispone il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell'articolo 2043 c.c., ove sussistano tutti i presupposti, cioè illegittimità dell'aggiudicazione, nesso di causalità, colpa in re ipsa trattandosi di appalti pubblici (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).

I CRITERI. Il giudice può inoltre stabilire, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., i criteri in base ai quali il debitore (per esempio la stazione appaltante) deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine a titolo di risarcimento danni. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla base di detti criteri, potranno essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV c.p.a..

PROGETTISTA: RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE PER I VIZI DELL'OPERA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13882 del 18 giugno 2014

Il difetto di costruzione, a norma dell'art. 1669 Cod. civ., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale sia nei confronti dell'appaltatore che del progettista e può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata,



incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. **Per la Suprema Corte nell'ipotesi di vizi nell'esecuzione di interventi edilizi privati, la responsabilità del professionista tecnico riveste carattere extracontrattuale, ossia va fatta valere entro il termine di 10 anni dal completamento dell'opera, nel rispetto, tuttavia, del termine di decadenza di 1 anno dalla scoperta del vizio.**

Per il calcolo del termine di un anno di decadenza per far valere i vizi, il giorno iniziale coincide con quello in cui si ha consapevolezza, da parte del committente, dell'esistenza dei vizi denunciati, della loro gravità e della responsabilità dell'appaltatore, del progettista o del direttore lavori. Quando il committente, solitamente un privato, non è professionalmente dotato di cognizioni specialistiche, la giurisprudenza costante fa decorrere il termine di un anno da quando, con il deposito di una perizia antecedente la lite (accertamento tecnico), si ha consapevolezza dell'entità dei vizi: non bastano, infatti, i semplici sospetti.

Entro il termine di 10 anni dalla consegna, la denuncia dei difetti va fatta entro 1 anno dalla scoperta dell'esistenza dei vizi solamente nel caso in cui la presa in consegna dell'opera da parte del committente reca l'accettazione espressa dell'opera stessa; pertanto non assume alcun rilievo la mera presa in consegna dell'opera da parte del committente qualora abbia carattere meramente contabile.

La Corte ha inoltre chiarito che, qualora i vizi siano di tipo strutturale, è irrilevante la circostanza per cui il committente ha fatto eseguire rifiniture specifiche o modifiche a elementi accessori, in quanto sono prevalenti i vizi strutturali.

Infine **gli Ermellini rilevano come nella fattispecie la norma in tema di appalti (art. 1669 Cod. civ.) prevalga su quelle che disciplinano la responsabilità del professionista (artt. 2226 e 2230 Cod. civ.).** Si

legge nella sentenza «quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226 e 2330 c.c., e si rivela ininfluenza la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto». Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui venga fatta valere la responsabilità, ex art. 1669 Cod. civ., del direttore dei lavori; tanto più quando, come nel caso di specie, il direttore dei lavori sia stato anche progettista.

DIFETTI DELL'OPERA, L'APPALTATORE DEVE PREVIAMENTE INFORMARSI SUL MATERIALE MAI IMPIEGATO PRIMA

Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 14220 del 23 giugno 2014

L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera qualora accetti, senza riserve, i materiali che il committente gli fornisce nonostante essi presentino vizi o difformità (rilevabili da un tecnico dell'arte) o non siano adatti all'opera da eseguire.

Inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che gli ha fornito non assicurano la buona riuscita dell'opera, in quanto di cattiva



qualità o, comunque, inadonei ai fini della buona riuscita dell'intervento.

"L'appaltatore – si legge nella sentenza - risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunciati dal committente derivino da quei vizi o da quella inadoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inadonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell'opera adducendo che i materiali erano difettosi".

L'APPALTATORE DEVE INFORMARSI SUI MATERIALI MAI UTILIZZATI PRIMA.

Derivando dall'interpretazione degli articoli 1655 c.c. - secondo cui l'appaltatore è tenuto a compiere l'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio - e 1663 c.c. - in base al quale l'appaltatore è altresì tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia che quest'ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione -, questi principi, osserva la suprema Corte, "sono agevolmente estensibili alla diversa ipotesi in cui i materiali forniti dal committente, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l'osservanza di una particolare procedura".

Quindi, l'appaltatore "ha l'obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l'abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte".

IL COSTRUTTORE RISPONDE DEI GRAVI DIFETTI ANCHE SE L'ACQUIRENTE AVEVA ACCETTATO L'OPERA CON PICCOLI VIZI

Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 13223 del 11 giugno 2014



Se i gravi difetti di costruzione dell'immobile sono divenuti riconoscibili solo a mezzo di consulenza tecnica di parte, il costruttore risponde per responsabilità ex art. 1669 codice civile.

In tal caso non rileva il fatto che l'acquirente, in corso d'opera, abbia riscontrato alcuni piccoli vizi e abbia dichiarato di accettare comunque la stessa. Non rileva in questo caso la conoscenza o la conoscibilità del singolo vizio quanto la presa di coscienza della gravità dei difetti nel loro

insieme, tali da essere considerati giuridicamente "gravi".

Nel caso di specie la società costruttrice viene in citata in giudizio dall'acquirente e si difende dalla domanda di risarcimento del danno affermando che la stessa sarebbe pervenuta tardivamente, oltre i termini previsti dall'articolo citato.

L'art. 1669 cod. civ. prevede che l'appaltatore sia responsabile per la **rovina e i difetti di cose immobili**. Lo stesso articolo prescrive termini di prescrizione della relativa azione. La società costruttrice viene condannata nei gradi di merito e anche il suo ricorso in Cassazione viene rigettato: non è rilevante che qualche vizio isolato dell'opera sia stato scoperto in tempi anteriori che l'opera sia stata formalmente accettata dall'acquirente; al contrario è importante valutare se i vizi scoperti in un secondo momento siano di una gravità tale da incidere in maniera determinante sulla **normale fruibilità dell'immobile**.

SICUREZZA: LE NORME ANTINFORTUNISTICHE TUTELANO ANCHE I TERZI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22965 del 03 giugno 2014

Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma



sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza in esame.

La regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute

della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.

Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato i due titolari di una società per avere causato la morte di un lavoratore, rimasto travolto dalla porzione di un muro, mentre si trovava all'interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale, al fine di accogliere il calcestruzzo che ivi si sarebbe dovuto collocare. La Corte d'Appello riformava parzialmente la sentenza riducendo la pena. Uno degli imprenditori proponeva ricorso per Cassazione evidenziando anche l'incertezza del rapporto di lavoro con l'infortunato. Investita della questione, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della responsabilità aziendale per l'evento infortunistico, il ruolo effettivo rivestito dalla vittima non assume alcun rilievo, risultando indifferente per la decisione se la stessa fosse un lavoratore subordinato, un coadiuvante occasionale, un autonomo o uno spontaneo collaboratore mosso dal vincolo parentale con l'imputato.

La Cassazione ricorda che **il cantiere, così come gli altri luoghi di pertinenza aziendale, non deve presentare pericoli per tutti coloro che vi entrino in contatto e non solo per i lavoratori.**

E conseguentemente deve essere opportunamente preclusa, attraverso le idonee misure segreganti, l'accessibilità a luoghi e strutture in cui siano presenti fonti di rischio.

Ai fini della sussistenza della responsabilità dell'imprenditore, pertanto, qualora l'inosservanza degli obblighi di sicurezza costituisca la causa di un infortunio, poco importa se vittima dell'evento sia un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

La Cassazione ha poi ricordato come, in tema di omicidio colposo, l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche ricorra anche quando la vittima sia una persona estranea all'impresa. Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti, l'imprenditore riveste, infatti, una posizione di garanzia, non soltanto con riguardo ai lavoratori subordinati o ai soggetti a questi equiparati, ma, altresì, nei confronti di tutti coloro che possono comunque venire a contatto, o trovarsi ad operare, nell'area della loro operatività. In ragione di queste considerazioni, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso, confermando, così, quanto disposto nella pronuncia di Appello.

SICUREZZA: L'ESPERIENZA DEL LAVORATORE NON PUO' SOSTITUIRE LA FORMAZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 21242 del 26 maggio 2014

Necessaria la formazione sull'uso dell'attrezzatura di lavoro. Non basta l'esperienza decennale del lavoratore sui macchinari. L'esperienza e la competenza del lavoratore non possono sostituire in nessun modo la formazione impartita dal datore di lavoro.



Il datore di lavoro risponde del mancato obbligo formativo previsto dal T.U. sulla Sicurezza (D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81), per l'infortunio occorso al lavoratore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio connesso e che abbia un'esperienza pluriennale con i macchinari abitualmente utilizzati al lavoro. Nel caso in esame la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un datore di lavoro giudicato responsabile del reato di lesioni colpose gravi commesse in danno di un dipendente il quale, mentre stava lavorando su un apparecchio tritacarne indossando guanti di ferro, si feriva riportando l'amputazione di due falangi. Per gli ermellini il datore di lavoro non aveva formato adeguatamente il lavoratore sull'uso dell'attrezzatura di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che il lavoratore sia stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale e che abbia un'esperienza pluriennale nell'uso dei macchinari utilizzati.

I giudici rilevano che **l'esperienza e le competenze dei lavoratori non possono sostituire in nessun modo la formazione impartita dal datore di lavoro.**

Si legge nella sentenza : «*in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge*».



OPERE EDILIZIE STAGIONALI: INDISPENSABILE IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2842 del 3 giugno 2014

Il permesso di costruire è indispensabile al fine di erigere opere edilizie aventi carattere stagionale: lo ha affermato il Consiglio di Stato attraverso la sentenza in commento,

modificando la decisione stabilita in sede di prima istanza e ribadendo un principio assodato all'interno dell'ordinamento italiano.

Le opere aventi carattere stagionale infatti, a parere della Corte, quando sono orientate alla soddisfazione di interessi permanenti nel tempo, debbono essere equiparate alle "nuove costruzioni": in tale direzione è pertanto necessario che queste ultime vengano autorizzate attraverso congruo permesso di costruire.



UNA SEMPLICE INFERRIATA TRA DUE FONDI NON CREA SERVITÙ DI VEDUTA MANCANDO LA SOGGEZIONE DI UN FONDO RISPETTO ALL'ALTRO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10181 del 9 maggio 2014

Un'inferrata posta a separazione tra due fondi anche urbani non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, perchè anche quando essa consenta di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, costituisce pur sempre un'opera avente la funzione di semplice separazione dei fondi, mentre la eventuale possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino è, in tal caso, reciproca ed esclude, pertanto, quella situazione di soggezione di un fondo nei confronti dell'altro la cui sussistenza è indispensabile per la configurazione del diritto di servitù (cfr. Cass. 27.5.1994, n. 5186).

FINALITÀ DELLA DESTINAZIONE D'USO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20773 del 22 maggio 2014

La destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l'aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona. L'organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono, infatti, realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso in tutte le loro possibili relazioni e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull'organizzazione dei servizi, alterando appunto il complessivo assetto territoriale

DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO E RICOSTRUZIONE

Consiglio di Stato, Sez. V Sentenza n. 1653 del 08 aprile 2014

Pur non esulando dal concetto normativo di ristrutturazione edilizia la demolizione del fabbricato, ove sia seguita dalla sua fedele ricostruzione, non è sufficiente, ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, e che la ricostruzione di esso, oltre ad essere effettuata in piena conformità di sagoma, di volume e di superficie, venga eseguita in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della avvenuta demolizione per cause naturali od opera dell'uomo.

PARCHEGGI INTERRATI: IL PERMESSO DI COSTRUIRE RESTA VALIDO SE L'ALTEZZA CAMBIA?

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2821 del 30 maggio 2014

L'art. 9 (legge 24 marzo 1989 n. 122), consente di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, solo se essi sono realizzati **nel sottosuolo per l'intera altezza**; ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è di stretta interpretazione e di rigorosa applicazione. La realizzazione, quindi, di autorimesse e parcheggi non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le



ordinarie nuove costruzioni fuori terra. Non può considerarsi una variazione essenziale rispetto al permesso di costruire il fatto che il parcheggio assentito, pur essendo completamente interrato come da progetto, sia stato realizzato ad una "profondità" diversa da quella prevista (nella specie a circa sessanta - settanta centimetri invece che ad un metro) consistendo la variazione in un interramento sempre totale e soltanto meno profondo. (Riforma T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, n. 3760/2012)

UN PARCHEGGIO INTERRATO MODIFICA LA "FORMA" DI UN LUOGO?

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2835 del 3 giugno 2014

La realizzazione di un parcheggio interrato comporta la modificazione anche della forma visibile dei luoghi in cui si inserisce, per la necessità di esecuzione sia di opere complementari, quali le vie di accesso, sia di strutture funzionali alla sua fruizione (quali le griglie di aerazione) (d.p.r. n. 380/2001 - T.U. Edilizia) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VII, n. 17333/2010).



COSTRUZIONI ABUSIVE: SI PUO' RICHIEDERE IL CONDONO DI UN PIANO SOLO?

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2985 del 12 giugno 2014

L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento alla unitarietà dell'immobile o del complesso immobiliare, ove sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione in più unità abitative, e non essendo consentita la presentazione di distinte domande per aggirare il limite di volumetria normativamente previsto (D.P.R. n. 380/2001 - T.U. Edilizia).

CONDONO EDILIZIO PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA NON OBBLIGATORIO

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 2451 del 13 maggio 2014

La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria, il parere della commissione edilizia non obbligatorio, ma tutt'al più facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei numerosi presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore.

VOLUME A COPERTURA DI UN FABBRICATO CARATTERISTICHE DI SOTTOTETTO O MANSARDA

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 2467 del 14 maggio 2014

Un volume realizzato a copertura di un fabbricato o ha le caratteristiche oggettive di un sottotetto non abitabile, trattandosi in questo caso di un minimo volume tecnico richiesto per la copertura dell'edificio, ovvero si tratta di una mansarda, anche potenziale, in quanto dotata di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda. Ciò che rileva, al fine della considerabilità del cd. vano sottotetto, è la sua materiale potenzialità di sfruttamento a fini abitativi, mentre non assumono alcun rilievo gli impegni, anche assunti per

atto pubblico, limitativi delle facoltà di godimento del bene. A fini edificatori, e quindi per le valutazioni della pubblica amministrazione che deve rilasciare il titolo autorizzatorio ciò che rileva è la effettiva consistenza del volume e la sua concreta utilizzabilità, non già la limitazione unilateralmente assunta delle facoltà dominicali di godimento del bene.



CAMBIA LA RIPARTIZIONE SPESE PER INFILTRAZIONI DA LASTRICO SOLARE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13526 del 13 giugno 2014

Se un condomino lamenta di aver subito dei danni da infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà del condominio (o meglio, lastrico solare) e chiede il risarcimento dei danni al condominio ecco, dunque, come ci si deve comportare.

FINO A IERI

Sino a ieri, la soluzione era stata fornita da una storica sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 3672 del 29.04.1977) In base a tale pronuncia bisognava fare una distinzione:

1. Se il lastrico appartiene a tutti i condomini

Nel caso in cui il lastrico solare svolge solo una funzione di copertura dell'edificio e appartiene a tutti i condomini, le spese per la conservazione, le riparazioni e le ricostruzioni sono ripartite tra tutti i proprietari, sulla base della tabella millesimale (Art. 1223, comma 1, cod. civ.)

Per cui, in caso di danni provocati all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, per **difetto di manutenzione** di quest'ultimo, il risarcimento è a carico di tutti i condomini e anch'esso andrà ripartito sulla base delle quote riportate dalle tabelle millesimali di proprietà.

2. Se il lastrico è di proprietà o uso esclusivo di un condomino

Quando il lastrico solare, oltre che fungere da copertura dell'edificio, è di proprietà esclusiva di un singolo condomino ed è destinato ad offrire, a quest'ultimo, ulteriori utilità oltre alla copertura (per esempio, come terrazza, vano stenditoio, ecc.), in tal caso, la ripartizione delle spese per la manutenzione e i danni da infiltrazioni sono così divisi:

- a) **due terzi** a carico di tutti i condomini (infatti, tutti i condomini usufruiscono, comunque, della funzione di copertura del lastrico stesso);
- b) **un terzo** a carico del titolare del lastrico.

I PROBLEMI

Questa soluzione non ha convinto diversi giudici, ma anche la dottrina (Cass. sent. n. 7727/2000; n. 642/2003; n. 11774/1992).

Si è peraltro detto che non sarebbe corretto disciplinare allo stesso modo i danni derivanti da **difetto di manutenzione** e quelli, invece, derivanti da **usura**.

Infatti, il proprietario esclusivo poteva essere chiamato a concorrere alle spese nella misura di 1/3 solo nel caso in cui i danni fossero derivati dall'**usura** causata dal suo godimento esclusivo del bene, ma non anche nel caso in cui essi derivavano dall'omessa **manutenzione** da parte del condominio. L'inerzia di quest'ultimo, in definitiva, non poteva pesare sulle tasche del singolo proprietario.

Per esempio, se il proprietario esclusivo, con l'uso, deteriorava la pavimentazione del terrazzo, doveva concorrere in maniera maggiore alle spese di rifacimento; viceversa, nel caso in cui le infiltrazioni fossero state determinate dal naturale deterioramento della guaina, le spese sarebbero state ripartite tra tutti i condomini.

LA NUOVA SENTENZA

La sentenza in commento rivoluziona il criterio di calcolo delle spese di **manutenzione** e dei relativi **danni** da infiltrazioni del lastrico solare. Secondo la Corte, ora, i costi si quantificano non più in base ai **millesimi**, ma alla **superficie in metri quadri** coperta dal lastrico. Che significa?

Partendo dal presupposto che gli appartamenti sottostanti il lastrico devono contribuire alle spese proprio perché godono della funzione di copertura del lastrico stesso, la Suprema Corte ha ritenuto che dovessero pagare di più gli appartamenti più grandi (e, quindi, con maggiore superficie coperta dal lastrico) che non quelli più piccoli. Pertanto, la sentenza ha stabilito che il parametro di riferimento non è più quello corrispondente ai **valori millesimali** degli appartamenti sottostanti bensì i **metri quadrati** che risultano **effettivamente coperti** dal lastrico ammalorato.

Ciò, ovviamente, vale sia nel caso di lastrico di proprietà esclusiva (nel qual caso il predetto criterio di calcolo riguarda i 2/3 delle spese da sostenere) che nel caso di proprietà del condominio (nel qual caso la ripartizione riguarda il 100% delle spese).

Applicando questo criterio, la ripartizione delle spese avverrebbe secondo criteri più equi in quanto, in ipotesi, potrebbe accadere che l'appartamento sottostante potrebbe essere coperto solo per una minima parte dal lastrico oggetto di riparazioni e, applicando il mero valore millesimale, questo sarebbe chiamato a concorrere alle spese per l'intero valore millesimale.

LEGITTIMO IL CONDIZIONATORE E TUBI SUL LASTRICO SOLARE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10968 del 19 maggio 2014

Ciascun condomino è libero di posizionare il proprio **impianto di condizionamento** e i relativi tubi sul **lastrico solare** (salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente): ciò, infatti, non impedisce il pari uso della cosa comune agli altri comproprietari.

Secondo la sentenza in commento, l'utilizzo di una singola porzione di un bene in comproprietà tra i condomini (come, appunto, un piccolo spazio del lastrico solare per l'installazione del condizionatore) non può considerarsi una "sottrazione" a tutti gli effetti e, pertanto, non è vietata dal codice civile.

La legge, infatti, stabilisce che ciascun condomino è libero di utilizzare le parti "comuni" dell'edificio purché tale uso non impedisca agli altri comproprietari di farne lo stesso impiego. E ciò vale anche quando tale utilizzo consista in una sorta di "appropriazione" di uno spazio ridotto.

Pertanto, non si configura un vero e proprio "spoglio" – ossia una lesione del diritto al pari uso della cosa comune – nel caso di semplice sottrazione di una porzione di uno spazio condominiale. Ciò, difatti, non lede il compossesso degli altri condomini.

Si può, al contrario, ricorrere al giudice (con una azione di spoglio) solo quando venga impedito l'utilizzo del bene comune nella sua interezza e non, invece, in una sua singola parte, in quanto è necessario indicare le attività, prima esercitate o esercitabili sulla cosa che verrebbero compromesse o impedito dall'attività del singolo.

I VOLUMI TECNICI SONO DEL CONDOMINIO O DEL CONDOMINO? SE GLI ATTI NON DICONO NULLA, SOLAMENTE LA LORO DESTINAZIONE PUÒ DARE RISPOSTA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12572 del 04 giugno 2014

In tema di **condominalità di parti di un edificio**, la determinazione della proprietà comune o esclusiva di alcuni manufatti discende dai titoli d'acquisto (rectius: dall'atto di vendita della prima unità immobiliare) e nel silenzio di questi dalla specifica destinazione della cosa oggetto di contesa.

Nel caso dei volumi tecnici, la loro materiale destinazione al servizio di specifiche unità immobiliari, non può fare altro che escludere la natura condominiale di tali vani.

Questa, in somma sintesi, la decisione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in esame.

Volume tecnico o vano tecnologico, che cos'è?

Se ne sente parlare spesso dei così detti vani tecnici; in ambito edilizio urbanistico essi non sono computabili nell'ambito della volumetria massima entro la quale l'edificio in costruzione deve mantenersi; ma che cosa è esattamente un volume tecnico?

I volumi tecnici, dice ormai da tempo il Consiglio di Stato, altro non sono che dei manufatti "*destinati ad ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile (ossia, ad esempio, gli impianti idrici, gli impianti termici, gli ascensori e i macchinari in genere), nel mentre non possono rientrare in tale nozione i volumi che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 918 e, più recentemente, anche Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2011 n. 812)* (C.d.S. 8 gennaio 2013 n. 32).

Il vano tecnologico ha una specifica destinazione d'uso; in esso possono trovare alloggio gli impianti destinati a servizio dell'unità immobiliare o comunque dell'edificio cui servono, nient'altro. Chi li utilizza come vani veri e propri non sono sbaglia ma, legalmente parlando, commette un illecito. Chi vende un'abitazione con vano tecnico annesso, facendo capire che lo stesso può essere variamente sfruttato, sta commettendo una grave scorrettezza.

Condominialità o meno del volume tecnico

Nel caso risolto dalla **Cassazione con la sentenza in esame**, alcuni condomini litigavano con dei loro vicini in merito alla proprietà – condominiale per gli attori, esclusiva per i convenuti – di alcuni volumi tecnici.

In breve: l'edificio in oggetto era stato realizzato da una cooperativa che, per ragioni di carattere strutturale, aveva dovuto realizzare tali volumi tecnici. Alcuni risultavano di proprietà condominiale, altri, al momento dell'assegnazione degli alloggi, erano stati assegnati assieme alle unità immobiliari quali vani di sgombero accessori alle prime; da qui è partito il contenzioso. La causa, alla fine dei conti, non ha mutato la situazione originaria. In poche parole secondo la Cassazione – che s'è espressa dopo due gradi di giudizio di merito – ha ritenuto corrette le valutazioni espresse dai giudici di secondo grado nella sentenza impugnata. Questi, infatti, avevano sentenziato la proprietà esclusiva dei volumi tecnici oggetto della contesa, in ragione della loro destinazione a servizio delle singole unità immobiliari, e quindi della mancanza di alcuna funzione al servizio comune, che il avrebbe resi condominiali. Il ragionamento espresso nella sentenza di appello, dice la Cassazione, è logico, adeguatamente motivato ed incensurabile.

D'altra parte, specificano gli ermellini, "il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessaria per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune, *sicché la presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117 cod. civ., che contiene un'elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario*".

Spicca ancora una volta il riferimento alla **presunzione di condominialità**, che appena all'inizio del 2014, aveva fatto invocare l'intervento delle Sezioni Unite:

Si ribadisce, ma non v'erano dubbi, la **natura meramente esemplificativa dell'elencazione contenuta nell'art. 1117 c.c.**

IL CONFLITTO DI INTERESSI PER LA CONTESTAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE VA INDIVIDUATO IN CONCRETO

Corte di Cassazione, Sezione VI, Sentenza n. 12018 del 28 Maggio 2014.

Il conflitto di interessi tra condomini in ambito di assemblea condominiale deve essere stabilito in concreto e non individuato meramente astratto. Occorre, in altri termini, valutare nello specifico sia l'interesse comune che la posizione del singolo che si reputi in contrasto, al fine di verificarne l'effettività.

E' questo il principio di diritto enunciato dalla sezione filtro della Corte di Cassazione.

Pertanto al fine di valutare se vi è o meno **conflitto di interessi** tra interesse del condominio e quello del singolo condomino e per calcolare il computo delle maggioranze necessarie all'adozione della delibera, occorre esaminare nello specifico sia l'**oggetto della delibera assembleare** impugnata che le **single posizioni dei contendenti**, al fine di individuarne l'interesse sotteso.

Nel caso di specie il condominio doveva adottare una delibera avente ad oggetto la concessione in uso dell'androne condominiale per il parcheggio delle autovetture di un condomino.

In tal caso il conflitto di interessi avrebbe avuto rilevanza nella determinazione del quorum deliberativo

La Suprema corte afferma che occorre sempre procedere a una *"valutazione della fattispecie concreta di contrasto dell'interesse dei due condomini alla emanazione della delibera che riconosceva loro il diritto all'uso esclusivo a titolo oneroso dei locali e dell'androne del palazzo"*. Il giudice del merito non avrebbe proceduto all'individuazione e alla valutazione delle caratteristiche che in concreto avrebbe dovuto rivestire l'interesse del condomino, evitando di prendere in considerazione le ragioni personali del singolo rispetto all'*"interesse istituzionale dell'ente di gestione"*. Nella sentenza impugnata manca una **descrizione delle caratteristiche della cosa comune**, così come non è stato specificamente verificato né un uso pregresso né un'incidenza specifica della cosa rispetto alle posizioni degli oppositori. La questione, a parere della Corte, è palesemente fondata, e gli atti sono rimessi a diversa sezione per la discussione in pubblica udienza.



ATTENZIONE A NON "INNAFFIARE" IL VICINO. E' REATO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 21753 del 28 maggio 2014

Se i rapporti con i vicini si sa, a volte, non sono dei migliori, "innaffiarli" facendo finta di prendersi cura delle piante non è certo una soluzione. Anzi per la Cassazione **integra responsabilità penale per "getto pericolose di cose"**.

La vicenda, portata all'attenzione della Corte, è relativa al ricorso di un uomo che, pur di fare dispetto al proprio vicino di casa, con il quale ormai da tempo non correvano buoni rapporti, ha cominciato a far finta di innaffiare piante al solo fine di lanciare "secchiate d'acqua" dal proprio balcone per bagnare un vicino che gli risultava antipatico.

La querela è stata inevitabile, a cui è seguita una condanna penale.

Per quel dispetto, l'uomo è stato dichiarato colpevole del reato di "getto pericolose di cose", poiché con la sua condotta molesta ha integrato il reato di cui all'art. 674 c.p.



Ricorrendo in Cassazione l'imputato ha sostenuto di essersi limitato ad innaffiare le proprie piante, attività da cui è derivato il relativo "esuberato idrico" ed ha contestato le affermazioni poco "credibili" del vicino molestato.

Ma questo assunto difensivo non ha convinto i giudici di piazza Cavour i quali hanno confermato la condanna. Galeotte sono state le foto esibite dalla parte offesa che hanno dimostrato come non vi fossero piante sul balcone dell'imputato "nonostante l'inferriata ed il balcone fossero rivestiti da una protezione di alluminio". Oltre a tale riscontro, ad ogni modo, secondo la Suprema Corte, una volta appurate la credibilità del querelante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, il "dichiarato della vittima può, di per sé solo, sorreggere l'affermazione della responsabilità penale".

"TRE PIÙ DUE" PER L'ACCERTAMENTO ANCHE SULLO SCONTO "PRIMA CASA"

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12733 del 5 giugno 2014

La Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito l'applicabilità, anche in tema di agevolazioni "prima casa", della proroga biennale dei termini di decadenza per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, disposta dalla legge 289/2002.

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 11 della stessa legge, ha previsto che, per i tributi di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni e Invim, qualora l'istanza di condono ivi contemplata non fosse stata presentata o, pur presentata, fosse priva di effetti, il termine triennale per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro (articolo 76, Dpr 131/1986) veniva prorogato di ulteriori due anni. Per coloro che, invece, avevano presentato istanza di condono per la definizione delle pendenze tributarie, il termine triennale per l'accertamento, qualora ammissibile, rimaneva invariato.

Il comma 1-*bis* ha aggiunto che detta proroga biennale può essere utilizzata dall'ufficio anche per la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle stesse imposte, qualora l'istanza di condono non venisse presentata.

Il fatto

La vicenda riguarda un avviso di liquidazione con cui l'ente impositore, revocando le agevolazioni "prima casa", ridetermina l'imposta di registro nella misura ordinaria sull'acquisto di un alloggio abitativo, trattandosi di immobile con caratteristiche di lusso (Dm 2 agosto 1969).

Il ricorso della contribuente viene accolto dalla Commissione tributaria provinciale e confermato in appello. In particolare, il giudice del riesame ha ritenuto che l'ufficio fosse decaduto dall'azione impositiva per avere notificato l'atto oltre il termine triennale (ex articolo 76, comma 2, Dpr 131/1986), considerato che detto termine non sarebbe stato oggetto della proroga biennale prevista dall'articolo 11 della legge 289/2002, come sostenuto invece dall'ufficio. Secondo l'interpretazione del giudice di merito, la norma richiamata sarebbe stata applicabile alle rettifiche e alle riliquidazioni relative alle ipotesi contemplate nel comma 1 e non anche alla fattispecie – oggetto del giudizio in corso – contemplata dal comma 1-*bis*.

Con il conseguente ricorso in Cassazione, l'ente impositore insiste nel sostenere che la proroga biennale della potestà accertativa - ovviamente senza istanza di condono - vale per entrambi i casi previsti dall'articolo 11 (comma 1 e comma 1-*bis*), per il tempo complessivo di cinque anni (tre + due).

La decisione

In accoglimento del ricorso dell'Amministrazione finanziaria, con l'ordinanza in esame, la Corte di cassazione ribadisce l'applicabilità della proroga alle ipotesi di violazione della normativa sulle agevolazioni tributarie, tra cui quella sulla "prima casa", considerato che le stesse vengono testualmente assimilate, dal comma 1-*bis*, alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma precedente. Ne deriva che

la proroga contenuta in quest'ultimo si applica anche alle ipotesi dell'1-bis, *senza che sia necessario un espresso richiamo in tal senso*.

La previsione di un condono, presente in entrambi i commi 1 e 1-bis dell'articolo 11, rappresenta per la Corte suprema una ulteriore conferma dell'incongruità di un trattamento diverso per ipotesi "assolutamente equivalenti". E nella stessa ottica si pone la constatazione che all'introduzione del comma 1-bis la rubrica dell'articolo è stata modificata con l'aggiunta "proroga dei termini", che si riferisce, nelle evidenti intenzioni del legislatore della modifica, a tutte le ipotesi contemplate dalla norma, compresa la nuova previsione (Cassazione nn. 24575/2010 e 14397/2013).

In tal senso è manifesto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione nn. 4321/2009, 12069/2010 e 18391/2013). Infatti, la Corte ha ripetutamente sottolineato che la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e Invim, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono, quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte.

È solo la Commissione tributaria regionale a non accorgersene. Questa, senza considerare la proroga biennale in questione, come interpretata dalla Corte regolatrice, ha ritenuto *tout court* decorso il termine di decadenza triennale applicabile alla fattispecie in forza dell'articolo 76, comma 2, Dpr 131/1986.

ELARGIZIONI FAMILIARI DA DOCUMENTARE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14063 del 20 giugno 2014

Per giustificare l'accertamento sintetico fondato sulla spesa per incrementi patrimoniali non è sufficiente invocare la prassi familiare delle liberalità da parte dei genitori nei confronti dei figli, essendo invece necessaria una idonea prova contraria alla presunzione che assiste tale metodologia accertativa. È quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 14063 del 20 giugno scorso. Al di là dello specifico caso in oggetto, ciò che rileva per i contribuenti è il principio sancito dalla Suprema Corte, per cui le elargizioni e le donazioni effettuate dai genitori ai figli non possono mai costituire un dato di esperienza comune, che esonera dall'onere probatorio il soggetto sottoposto ad accertamento sintetico. Non è sufficiente, quindi, che il contribuente in sede di controllo richiami il rapporto di parentela quale esimente ai fini accertativi, essendo questi tenuto a dimostrare documentalmente, secondo gli ordinari principi che governano l'onere della prova, l'effettività della donazione ricevuta dal familiare.



MOSTRE & CONCORSI

CERSAIE 2014

BOLOGNA FIERE, dal 22 al 29 settembre 2014

Si svolgerà a Bologna dal 22 al 26 settembre 2014 la trentaduesima edizione del Salone della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. All'interno della manifestazione il programma culturale "costruire, abitare, pensare". Ecco cosa troverete quest'anno: la lectio magistralis di un premio Pritzker, di cui ancora non riveliamo il nome, l'architettura di Javier Corvalan, innovativo architetto paraguaiano, Riccardo Blumer nella lezione alla rovescia dedicata agli studenti delle scuole superiori e molto altro.



**PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)
PER RICEVERE UN BIGLIETTO OMAGGIO [CLICCA QUI](#)**



INSIDE MARMOMACC E ABITARE IL TEMPO

Palaexpo di Verona - dal 24 al 27 settembre 2014

Dal 24 al 27 settembre si rinnova l'appuntamento, al Palaexpo di Verona, con **Marmomacc 2014** e con il ricchissimo programma di iniziative, mostre, convegni su architettura e design, organizzati in collaborazione con le più note aziende italiane del settore lapideo.

In occasione della sua 49esima edizione Marmomacc ha ideato, in collaborazione con Abitare il Tempo, uno spazio interamente dedicato al Made in Italy, **Inside Marmomacc & Abitare il Tempo**, per garantire maggiore integrazione

tra i visitatori dei due saloni, con il supporto di un calendario di attività, workshop aziendali e incontri

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)



II EDIZIONE DEL CONTEST DI MATERIAL CONNEXION ITALIA

Concept e idee per l'applicazione di materiali innovativi e sostenibili – scadenza 20 ottobre 2014

Material ConneXion Italia presenta la seconda edizione di **MCI Contest**, concorso aperto a studenti e professionisti incentrato sull'innovazione materiale negli ambiti del design, dell'ingegneria, dell'architettura e della moda. Oggetto del contest è *"concept e idee per l'applicazione di materiali innovativi e sostenibili"*.

I partecipanti dovranno sviluppare un progetto inedito che preveda l'applicazione di uno o più materiali tra quelli selezionati da Material ConneXion Italia.

I concept dovranno evidenziare al meglio come le potenzialità offerte dal materiale possano essere sfruttate in modo intelligente, creativo, responsabile dal punto di vista dell'impatto ambientale e anticonvenzionale.

La partecipazione al MCI Contest 2014 è aperta a studenti, architetti, designer, ingegneri, progettisti, artisti, ecc... italiani e stranieri. Ogni partecipante (singolo o gruppo) potrà presentare, **entro il 20 ottobre 2014**, uno o più progetti.

Il vincitore riceverà un premio del valore di 800,00 €, un abbonamento annuale al database di Material ConneXion e un set di Material Box (selezioni di campioni di materiali innovativi per interni, esterni fashion e sostenibili selezionati da Material ConneXion Italia).

Il 2° e il 3° classificato riceveranno un Material Box3 e l'abbonamento annuale al database di Material ConneXion. Dal 4° al 10° classificato i premi saranno Materials Matter (pubblicazioni di Material ConneXion che ogni anno raccolgono una selezione dei più interessanti prodotti e tecnologie entrati a far parte del database di Material ConneXion), abbonamento annuale al database di Material ConneXion.


Ai vincitori e ai partecipanti, infine, verrà offerta visibilità sui canali di comunicazione e nelle attività inerenti al concorso.

PER SCARICARE IL BANDO E PER OGNI INFORMAZIONE [CLICCA QUI](#)



DAL WEB

PARIGI-LONDRA IN BICI CON LA SUPERCICLABILE EUROPEA



Viaggiare da **Parigi a Londra in bici** ora è possibile. E' stata infatti realizzata una **pista ciclabile di 400 km**, che attraversa le regioni della Francia del Nord e l'Inghilterra meridionale, sfruttando vecchie ferrovie abbandonate, stradine di campagna e, appunto, vere e proprie piste ciclabili. Il percorso, denominato **Avenue Verte**, parte dalla **cattedrale di Notre Dame** e arriva al **Westminster Bridge**, passando in caratteristici villaggi in cui il tempo sembra essersi fermato, dispersi nella

campagna normanna e inglese ma anche mulini a vento, colline e boschi rigogliosi. Il percorso in Francia lungo la Senna offre scorci pittoreschi, gli stessi catturati dal pennello di Monet e Renoir oltre un secolo fa.

In totale il **percorso in bici che attraversa l'Inghilterra** va Londra, dalla chiesa di Saint Paul, a **Newhaven**, ed è di circa **160 km**. Il tratto francese invece **si snoda per 240 km** partendo da Gisors, mentre il percorso alternativo, via Beauvais, è di 70 km più lungo, entrambi sfociano proprio davanti alla cattedrale parigina di Notre Dame.



A ZURIGO COSTRUITO IL PRIMO CONDOMINIO PER PERSONE COLPITE DA "SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA"

A Zurigo è nato il *MCS - Wohnhaus*, il primo condominio per allergici. L'edificio si sviluppa su quattro piani e ha 15 appartamenti, esclusivamente **destinati a persone colpite da "sensibilita' chimica multipla"** (nota con l'acronimo **Mcs, Multiple Chemical Sensitivity**). L'MCS provoca reazioni allergiche a sostanze chimiche,

dunque a vernici, materiali sintetici, cosmetici, profumi, deodoranti che le contengono, ma anche all'elettrosmog. Oltretutto la loro sensibilità è aggravata dalla presenza di sostanze chimiche nell'aria, provenienti dalla vernice dei muri e dei mobili o dai prodotti di pulizia. Progettata dall'architetto *Andreas Zimmermann*, la palazzina per iperallergici è stata costruita **impiegando materiali particolari, dal cemento senza antigelo alla calce al posto delle vernici**. L'impianto elettrico è stato isolato e ridotto al minimo e all'edificio è stato applicato il concetto della "buccia di cipolla" per preservare gli spazi abitativi dall'inquinamento.

ANCHE IL WEB INQUINA

Anche la navigazione sul web inquina, eccome. Anzi, l'inquinamento da web è sempre più alto perché si naviga di più.

La principale fonte di inquinamento è l'energia elettrica. È stato calcolato che la cosiddetta *Information and Communication Technology* globale (internet, video, voce e altri servizi cloud) ogni anno produca più di **830 milioni di tonnellate di anidride carbonica**.

Si tratta di circa il 2% delle emissioni globali di **CO2**. Le proiezioni dicono, inoltre, che la quota è destinata a raddoppiare entro il 2020. Un portale ci dice quanto un sito o un singolo utente incidano sull'inquinamento: www.co2web.it. Come funziona? I navigatori possono quantificare le emissioni legate al proprio uso del web: dalla consultazione delle pagine del proprio sito *web* (o blog), ai video visionati su *Youtube*, alle email inviate. Così potranno valutare quanto s'inquina. Ad esempio, un sito con 100.000 pagine viste al mese emette 288 kg di CO2 in un anno mentre **una persona che utilizza il web per 100 ore al mese** avrà invece emesso a fine anno **86,4 kg di CO2**, pari alla quantità emessa durante un viaggio in automobile tra **Milano e Bologna**.

E ancora, chi manda **mensilmente** almeno **500 e-mail** (da 1Mb) a fine anno avrà collezionato una emissione di **114 kg di CO2**. mentre guardare **100 video su Youtube in un mese** a fine anno totalizza **43,2 kg di CO2**. Adesso è più chiaro perché l'inquinamento da web è sempre più alto.



CHE VENTO FA IN ITALIA?

È on-line www.atlanteolico.it, il portale dimostrativo che pubblica la mappa della ventosità nella nostra penisola ad alta risoluzione. La mappa è stata realizzata analizzando i dati relativi alla velocità media del vento a una risoluzione spaziale di 30 metri e ad un'altezza dal suolo di 20 metri.

I dati della ventosità sono particolare interesse per tutti coloro che progettano l'insediamento di un parco eolico o di impianti mini eolico o micro eolico. L'Atlante Eolico si basa su modellistica fisica, e i risultati sono pensati per i professionisti e i progettisti che operano nel settore delle energie alternative e sostenibili. I dati disponibili possono essere visualizzati anche in 3D e su google earth. **Per saperne di più www.atlanteolico.it/**

UNA APP GRATUITA PER SCOPRIRE L'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA PROPRIA ABITAZIONE


Gruppo Green Power, azienda specializzata sulla consulenza energetica per l'efficientamento, ha recentemente presentato l'APP gratuita per iphone e ipad, che **permette di calcolare la classe energetica** della propria abitazione semplicemente inserendo alcune informazioni molto semplici.

Rispondendo infatti ad alcune domande sulle caratteristiche dell'abitazione - metratura, bolletta, numero di stanze e di finestre - e sui relativi consumi energetici, Gruppo Green Power è in grado di fornire un dato veloce e attendibile sulla sua classe energetica, senza necessitare di informazioni complesse.



Si tratta di un prodotto unico che si caratterizza per gratuità, precisione e semplicità di compilazione da parte dell'utente. L'App è particolarmente utile visto che la classe energetica e l'Attestato di Prestazione Energetica sono ormai indispensabili per la vendita, l'affitto o la ristrutturazione agevolata di qualsiasi immobile.

Per testare l'App [CLICCA QUI](#)



COME CHIEDERE IL DUPLICATO DELLA TESSERA SANITARIA

La **tessera sanitaria** ha assunto da anni ormai la duplice veste di sostitutivo del tesserino plastificato di **codice fiscale** e di strumento di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (visite mediche, acquisto di farmaci, esami di laboratorio, ecc.).

La **tessera sanitaria** è anche uno strumento che consente a Stato e Regioni di potenziare il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria e di appropriatezza delle relative prescrizioni.

Quali informazioni contiene

La **tessera sanitaria**, disponibile per tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, contiene:

- i dati anagrafici dell'assistito e il codice fiscale;
- la data di scadenza valida ai soli fini dell'assistenza sanitaria;
- un'area libera (a destra) per eventuali dati sanitari regionali più tre caratteri 'braille' per i non vedenti;
- il codice fiscale in formato barcode e banda magnetica contenente le informazioni anagrafiche dell'assistito.

Sul retro della tessera, inoltre, trova spazio anche la **Tessera Europea di Assistenza per Malattia (TEAM)** valida per l'assistenza sanitaria in tutti i paesi dell'Unione Europea, in quelli appartenenti all'area SSE (Spazio Economico Europeo), cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein e in Svizzera. La TEAM sostituisce il vecchio modello cartaceo **E111**.

La **tessera sanitaria** presenta, inoltre, un elemento innovativo rappresentato dalla presenza di un **microchip** color oro che garantisce il riconoscimento sicuro e tutela la privacy nel momento in cui si utilizza la tessera per accedere ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione (TS-CNS).

Per attivare la carta il cittadino si dovrà recare presso uno degli sportelli abilitati presenti nella regione di appartenenza, portando con se la nuova tessera e un documento di identità valido.

Nel momento in cui la tessera viene attivata è rilasciato all'utente il codice PIN.

Quando viene rilasciata

Ai nuovi nati, dopo l'attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, la **tessera sanitaria** viene inviata automaticamente a casa ed ha una validità di un anno; alla sua scadenza, una volta acquisiti i dati di assistenza dalla Asl competente, viene inviata la tessera con scadenza standard.

I cittadini che non l'hanno ancora ricevuta possono rivolgersi alla propria Asl di appartenenza; se non hanno ancora il **codice fiscale**, devono invece rivolgersi a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Validità della Tessera Sanitaria

La Tessera Sanitaria ha validità **6 anni**, per gli assistiti in via definitiva, o periodi inferiori per casi particolari (ad es. stranieri con permesso di soggiorno limitato). In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all'assistenza.

In caso di furto o smarrimento

In caso di **smarrimento** o **furto** della **tessera sanitaria** (o del tesserino di codice fiscale) è possibile chiederne un **duplicato** attraverso il **servizio on-line** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Occorre indicare il codice fiscale oppure i dati anagrafici completi.

Tramite questo servizio è consentita, nell'anno solare, una sola richiesta di duplicato per il medesimo soggetto. Per evitare un uso improprio del servizio, viene richiesto di indicare anche alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente e la motivazione della richiesta.

In alternativa è possibile richiedere un duplicato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

I cittadini residenti all'estero possono richiederne un duplicato rivolgendosi al Consolato italiano nel Paese di residenza.

AL MARE COL BEBÈ: COME PROTEGGERE I NEONATI DA SOLE E CALDO

L'estate è entrata nel suo vivo e **le spiagge di buona parte dell'Italia (qui le 83 consigliate dai pediatri)** sono già affollate e c'è già chi sfoggia un'abbronzatura invidiabile. Il caldo che continua ad aumentare porta a dover adottare contromisure per preservare la salute, specialmente quando ci si trova a doversi preoccupare del proprio bambino. I bambini piccoli, soprattutto i neonati, sono particolarmente soggetti per via della loro delicatezza, a correre rischi e pericoli comportati dal caldo dei mesi estivi, ma fortunatamente sono sufficienti pochi accorgimenti per permettere anche al piccolo di casa di potersi godere l'estate e il tempo del mare. Per fugare ogni dubbio che i neo genitori si possano porre, è intervenuta anche la **Società Italiana di Neonatologia** tramite il suo sito **neonatologia.it**, per sfatare il falso mito che i neonati non possano andare in località come mare o montagna durante l'estate, dando una serie di consigli ripresi anche dai principali organi di stampa nazionali in una sorta di **vademecum dell'estate per il proprio neonato**. Il bambino può tranquillamente andare in spiaggia, sarà sufficiente creare un ambiente climatico idoneo alla sua presenza, evitando di esporlo direttamente ai raggi solari e stazionando in un punto dove si possa trovare una regolare ventilazione, evitando, anche, nel possibile di uscire nelle ore di punta dove il sole si sente in maniera più rilevante. Anche il viaggio in auto non comporta alcun tipo di rischio con le giuste precauzioni. Basterà sistemare l'apposito ovetto in un punto dove non rimanga esposto a temperature eccessive. Si deve anche fare attenzione all'**abbigliamento** del bambino. Infatti, è necessario coprire la pelle del neonato per evitarne il contatto diretto col sole, facendo però attenzione a non esagerare, utilizzando **indumenti leggeri in fibra naturale e di colore chiaro** per non attirare il calore. Non è necessaria neanche una grande scorta di acqua per il bambino, che trova un livello già soddisfacente di liquidi e calorie nel latte materno, non avendo bisogno, quindi, di dover assumere liquidi in quantità elevata. L'unica limitazione vera e propria sta nella raccomandazione di non far entrare il neonato a contatto con l'acqua, il motivo principale è la condizione igienica dell'acqua, che potrebbe non essere idonea per un bambino di poche settimane, maggiormente vulnerabile ad eventuali batteri. Pur non essendo indispensabile nel caso si eviti di esporre direttamente il bambino al sole, si può ricorrere anche all'utilizzo di **creme solari** per proteggere la pelle, evitandone un sovradosaggio e utilizzando **creme che siano altamente filtranti e non troppo oleose**, così come, in caso di presenza di insetti, è preferibile utilizzare il più possibile zanzariere, piuttosto che ripiegare su fornelletti e repellenti per insetti che contengono sostanze pericolose. Per l'acquisto degli accessori necessari ci si può rivolgere anche al mercato web, dove si possono



trovare prezzi vantaggiosi senza perdere in qualità, ad esempio sui portali dedicati alle varie tipologie di prodotti per bambini come **bimbomarket.it** si può avere la possibilità di acquistare a prezzi bassi in tutta sicurezza prodotti di qualità, che non deve essere mai tralasciata quando si tratta della salute del bambino. Con l'arrivo del grande caldo non ci sono località che si devono precludere a priori al proprio neonato. Sarà sufficiente organizzarsi con le dovute precauzioni per poter trascorrere l'estate col proprio bambino senza rinunciare a nessun tipo di meta.

LA PLASTICA GETTATA IN MARE FINISCE NEL NOSTRO PIATTO

I rifiuti di plastica che finiscono negli oceani provocano un danno finanziario stimato almeno in 13 miliardi di dollari l'anno e minacciano la vita marina, il turismo e la pesca. Ad affermarlo due rapporti diffusi dall'Onu in occasione dell'apertura della prima Assemblea generale sull'ambiente a Nairobi, in Kenya, che si è tenuta il 27 giugno scorso.



Questi due rapporti indicano una strada obbligata: ridurre, riutilizzare e riciclare. Ripensare i prodotti in plastica può portare molteplici benefici dalla riduzione del danno economico che riguarda anche l'industria del turismo e della pesca, di vitale importanza per molti paesi in via di sviluppo, a risparmi e opportunità di innovazione per le imprese. Naturalmente, benefici riguardano anche la salvaguardia degli ecosistemi marini. Gli scienziati hanno trovato frammenti di plastica intrappolati nel ghiaccio marino nelle regioni polari, mentre altri rifiuti di plastica hanno ucciso parte della vita marina, sia perché mangiati da tartarughe, delfini o balene sia perché hanno danneggiato habitat naturali ed essenziali come le barriere coralline.

Gran parte dei rifiuti di plastica finisce in mezzo agli oceani formando vasti "continenti di plastica", dove convergono le correnti marine, mentre un impatto superiore arriva dalla micro-plastica (frammenti di meno di cinque millimetri di diametro) il che è particolarmente preoccupante. Una questione sempre più emergente riguarda minuscoli frammenti di plastica creati da "micro perle" che sono sempre più utilizzati in dentifrici, gel e detergenti per il viso che vanno a finire direttamente in fiumi, laghi e oceani. La loro ingestione è stata riscontrata negli organismi marini, tra cui uccelli marini, pesci, cozze, vermi e zooplancton - aggiunge il rapporto - diventando alla fine una fonte di prodotti chimici nella nostra alimentazione.

ANIMALI DOMESTICI, COME DIFENDERLI DAL CALDO

Dieci consigli per evitare che tutti gli animali domestici, dai più comuni cane e gatto a pesci, conigli, uccelli, soffrano in silenzio il caldo torrido. **Prima regola:** non lasciate mai un animale incustodito dentro l'auto, anche con i finestrini aperti; una temperatura oltre i 30 gradi potrebbe uccidere il vostro animale in soli 10 minuti. Se vedete un animale rinchiuso da solo in un'auto al sole, avvertite subito le forze dell'ordine o un veterinario nei dintorni, ed aiutate intanto l'animale mettendo dei giornali sui finestrini per creare ombra o bagnandolo con dell'acqua attraverso eventuali fessure aperte del finestrino. **Assicurate**



sempre al vostro animale accesso all'ombra e acqua fresca in abbondanza. Evitate le passeggiate nelle ore più calde della giornata, così come il far fare attività fisica all'animale nelle giornate più torride.

Salvate cani e gatti da scottature solari, applicando una crema ad alta protezione sulla punta delle orecchie prima di portarli a spasso o al mare. **Controllate regolarmente il pelo dell'animale** contro pulci, zecche e acari, applicando preventivamente un antiparassitario. Stessa attenzione anche alla lettiera, il cui fondo deve essere disinfettato con prodotti non nocivi per l'animale e cambiato almeno due volte a settimana.

Per gli amanti di tutti gli animali, non soltanto quelli a quattro zampe, ricordate di **non distribuire pesticidi in giardino** e, prima di accendere un fuoco, di smuovere sempre mucchi di foglie o rifiuti, in quanto rifugio preferito da lucertole, ricci, rane e biscie. **Posizionate la gabbia dei vostri animali sempre in un luogo fresco e arieggiato** e mai sotto al sole diretto. Infine, **cambiate regolarmente l'acqua di acquari** ed eventuali laghetti in giardino, avendo cura di togliere le alghe che si formano.

COME BLOCCARE UN NUMERO PRIVATO

Vieni spesso disturbato da chiamate che provengono da **numeri privati**? Vorresti bloccare questo tipo di telefonate per tenere lontani i seccatori ma non sai come fare?

Se vuoi scoprire **come bloccare un numero privato** ed utilizzi uno smartphone Android, dovrai installare l'**applicazione gratuita Ultimate Call Blocker Free** che è in grado di filtrare le telefonate e far risultare la linea occupata a tutti coloro che chiamano camuffando la propria linea.

Per azionarla, non devi far altro che selezionare l'opzione **Custom** dalla sua schermata principale e mettere il segno di spunta accanto all'opzione **Blocked anonymous number**. Le altre opzioni, come **Block numbers not in Phonebook** e **Block specific numbers**, permettono invece di bloccare le chiamate provenienti da numeri non inclusi nella rubrica o da numeri specifici (da aggiungere pigiando sul pulsante Numbers).

Fatto ciò, quando riceverai una telefonata da un numero privato, chi è dall'altra parte ascolterà il segnale di occupato mentre tu visualizzerai solo una notifica di Android sul fatto che è stata respinta una chiamata avente mittente sconosciuto. Semplice, no?

In caso di ripensamenti, puoi disattivare il blocco per le chiamate da numeri privati tornando nella sezione Custom di Ultimate Call Blocker Free e togliendo il segno di spunta dalla voce Blocked anonymous number. Se non vuoi bloccare solo le chiamate ma anche gli SMS, pigia su Settings e accertati che ci sia il segno di spunta accanto all'opzione Block incoming SMS.

COME SCOPRIRE UN NUMERO PRIVATO

Whooming permette di scoprire i numeri privati e anonimi usando la tecnica della deviazione di chiamata. Creando un account gratuito sul servizio ed attivando, sul tuo cellulare, la deviazione di chiamata verso un numero che ti verrà fornito al termine della registrazione, potrai ricevere delle email con i veri numeri di telefono di chi ti chiama con l'anonimo. Funziona con tutti i modelli di telefono e i gestori. Ecco **come scoprire il numero privato** utilizzandolo.

Tutto quello che devi fare è collegarti alla **pagina iniziale del servizio** e cliccare prima sul pulsante **Accedi** collocato in alto a destra e poi su **Attiva subito, è GRATIS!**. Compila quindi il modulo che ti viene proposto, digitando il tuo indirizzo email, il tuo numero di cellulare (o telefono fisso) e la password che vuoi



usare per accedere al servizio, immetti il codice captcha di verifica nell'apposito campo e clicca sul pulsante **Crea il mio account** per proseguire.

Nella pagina che si apre, ti viene chiesto di inserire un codice di conferma ricevuto via email. Accedi quindi alla tua casella di posta elettronica, apri il messaggio ricevuto da Whooming e digita nel campo **Codice di validazione del sito** il codice di verifica che ti è stato inviato. Dopodiché clicca sul pulsante **Valida** e potrai andare avanti con la procedura.

Missione compiuta! Da adesso, ogni qual volta riceverai una chiamata da un numero privato o sconosciuto, non dovrai far altro che **rifiutare la telefonata** e, nel giro di pochi secondi, riceverai una email da parte di Whooming con indicato il numero reale di chi ha provato a contattarti. L'email verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica che hai indicato durante la registrazione al servizio, quindi **scoprire il numero privato** di chi ti ha contattato sarà un giochetto!

Per disattivare il trasferimento di chiamata verso Whooming, digita il codice **##002#** sul tuo telefonino ed effettua una chiamata verso quest'ultimo. Visualizzerai un messaggio che ti avvertirà della disattivazione del servizio.



SCARICARE EBOOK GRATIS

Dispositivi come gli ebook reader ci consentono di avere centinaia di libri sempre con noi senza dover sopportare il peso delle opere stampate su carta. Purtroppo però questa comodità spesso cozza con i prezzi, ancora troppo alti, con cui vengono commercializzati i libri digitali in Italia.

Non sarebbe bello poter **scaricare ebook gratis** in maniera legale? Scommettiamo di sì, ed è proprio per questo che segnaliamo alcuni siti Web che mettono a disposizione del pubblico centinaia di opere a costo zero.

Non offrono best-seller appena "sforati" dagli autori più in voga del momento ma grandi classici della letteratura e lavori di scrittori emergenti che comunque meritano molta attenzione.

Se vuoi **scaricare ebook gratis** non puoi assolutamente far mancare **Project Gutenberg** alla lista dei tuoi siti preferiti. Si tratta di uno dei progetti legati alla letteratura digitale più importanti del mondo. Grazie ad esso, è possibile scaricare centinaia di libri di pubblico dominio o con copyright decaduto in tantissime lingue diverse (italiano incluso). Sono disponibili anche alcune opere su cui vige ancora il copyright ma i cui autori hanno consentito espressamente la distribuzione gratuita in formato ebook.

Per visualizzare l'elenco dei libri in lingua italiana disponibili sulla piattaforma, collegati a Project Gutenberg e sfoglia l'elenco di autori/opere presente nella pagina che si apre.

Una volta individuato un ebook da scaricare, clicca sul suo titolo e seleziona il formato di file in cui intendi prelevare: **EPUB** per leggerlo sugli ebook reader di tutte le principali marche (eccetto quelli di Amazon), **KINDLE** per leggerlo su Kindle, **Testo semplice** per scaricarlo in formato txt e via scorrendo. In alternativa, puoi anche cliccare sul collegamento **Read this book online HTML** e leggere il libro direttamente nel browser.



PANE BIANCO: SE LO CONOSCI LO EVITI!

Appetitoso, bianco e morbido, questo è il pane che quotidianamente mangiamo. In realtà si tratta di un **insieme di carboidrati raffinati** che stimolando la produzione smodata di **insulina** causano **sbalzi nei valori glicemici del sangue**. In questo modo si ha ancora la **sensazione di fame** e si sballa il meccanismo di regolazione del glucosio. Il fegato, quindi, converte maggiori quantità di glucosio in grasso che si va ad

accumulare **provocando l'aumento di peso e il diabete**.

La soluzione è semplice: **riduciamo il consumo di pane fatto con farine super raffinate** (la farina '00') e nutriamoci con prodotti composti da ingredienti il più possibile **integrali**.

Le farine preferibili per la panificazione sana sono la **'tipo 2'**, la **'tipo 1'** e quella **integrale**. Meglio ancora se al posto del lievito di birra utilizziamo la pasta madre.

RIMEDI NATURALI PER DARE SOLLIEVO ALLE GAMBE GONFIE

Cosa fare per dare **sollievo** alle gambe gonfie? Se in pausa pranzo sei a casa adotta la strategia di distenderti sul divano, tenendo le gambe sollevate per **qualche minuto**. A fine giornata immergi i piedi in un catino di **acqua tiepida**, dove gettare due pugni di sale grosso o bicarbonato. Aggiungi qualche goccia di olio essenziale di menta, lavanda, o arancio amaro. Poi **massaggia** le gambe dal basso verso l'alto con un olio profumato e dedicati **un quarto d'ora** sul divano. **Di notte** dormi con un cuscino sotto le gambe: puoi aiutarti a tenerle alzate anche infilando una valigia o uno spessore tra la rete e il materasso: **strategia** usata dalle **hostess**, abituate ai lunghi viaggi. **Sei al mare?** Via libera alle passeggiate avanti e indietro lungo il bagnasciuga, con le **caviglie** immerse nell'acqua.



IN EVIDENZA

DECRETO LEGGE 24 giugno 2014, n. 91:

- INTRODOTTE NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE
- EFFICIENZA ENERGETICA PER SCUOLE, UNIVERSITA' E EDIFICI PUBBLICI
- MODIFICHE AL BONUS FOTOVOLTAICO
- FONTI RINNOVABILI, COMUNICAZIONE PREVENTIVA: MODELLO UNICO PER TUTTI I COMUNI



Il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese”, pubblicato sulla **Gazzetta ufficiale 24/06/2014 n. 144** - al momento in fase di conversione in legge - ha **introdotto importanti novità in diversi settori.**

Le modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 sono entrate in vigore il 25 giugno 2014

MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE DI CUI AL D. LEG.VO 152/2006 ED ALLA DISCIPLINA DEL SISTRI:

Articolo 13

- Al comma 1, introduce nel D. Leg.vo 152/2006 l’art. 242-bis che disciplina la “**Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza**”.
- Ai successivi commi 2 e 3 precisa la disciplina transitoria relativa all’applicazione dell’art. 242-bis:
 2. L’articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Con il comma 4 inserisce all’art. 216 del D. Leg.vo 152/2006 il comma 8-quater stabilendo che le **attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti** individuati ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 della direttiva 2008/98/Ce (Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni

pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.) sono sottoposte alle **procedure semplificate** di cui all'art. 214 e dallo stesso articolo 216, a condizione che, ferme restando le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento: a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.


- Ancora dopo ai commi 5 e 6 vengono effettuate ulteriori modifiche al T.U. ambientale in materia di **gestione dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi e dalle infrastrutture destinati alla difesa militare**. Il comma 5 introduce all'art. 184 del D. Leg.vo 152/2006 il comma 5-bis con il quale viene prevista l'emanazione di un decreto ministeriale che provveda a regolamentare le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti in ambito militare. Nel testo unico viene anche inserito l'art. 241-bis relativo alla disciplina degli **interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica da effettuare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate**.
- Da segnalare anche il comma 7 in materia di **valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura** ed il comma 8 in materia di **trattamento di materiali e rifiuti radioattivi**.

Articolo 14

- Con il comma 1 introduce nell'art. 191 comma 1 del D. Leg.vo 152/2006 la precisazione che le **ordinanze contigibili e urgenti** sono adottabili non nel semplice caso di "necessità di tutela" ma nel caso di "necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente". Inoltre le parole da "ricorso temporaneo" a "elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo".
- Al comma 4 nomina un Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 15

- In relazione ai **principi generali in materia di VIA e VAS**, al comma 1 lett. a) sostituisce la lettera g, comma 1 dell'art. 5 del D. Leg.vo 152/2006 ridefinendo la nozione di “progetto”, ed abroga, alla lett b), la nozione di “progetto definitivo” recata dalla stessa disposizione alla lettera h). Nella definizione dell'esclusione dal



campo di applicazione del D. Leg.vo 152/2006, lett c), specifica la disciplina da adottare per i progetti di cui all'allegato IV della parte seconda, lasciando ad un provvedimento ministeriale la definizione dei criteri e delle soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Con la lettera d) sostituisce il comma 9 dell'art. 6 del D. Leg.vo 152/2006: “Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto”.

- In ambito **VAS** (Valutazione Ambientale Strategica) prevede la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate e competenti del risultato della verifica di assoggettabilità (lett. e: modifica all'art. 12 comma 5 del D. Leg.vo 152/2006) e della decisione finale della VAS (lett. f: modifica all'art. 17 comma 1 del D. Leg.vo 152/2006).

- In materia di **VIA** prevede la pubblicazione sul sito web dell'autorità interessata dell'avvenuta trasmissione della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità (lett. g: modifica all'art. 20 comma 1 del D. Leg.vo 152/2006), della presentazione dell'istanza di cui all'art. 23 (lett.): modifica all'articolo 24 comma 3 del D. Leg.vo 152/2006).

- In materia di **consultazioni transfrontaliere per la relativa VIA** (Valutazione di Impatto Ambientale) prevede la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente di quanto previsto dall'art. 32 comma 1 del D. Leg.vo 152/2006 (lett. i).

- Alle lettere l, m, n, p, q ed r prevede una serie di modifiche all'allegato II e all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

- Al comma 2 prevede che “il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 15, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

- Al comma 3 prevede altresì che per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 15.

- Al comma 4 in materia di **AIA** prevede che “Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità è svolta a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Confermati i finanziamenti agevolati per 350 milioni di euro per l'efficienza energetica di scuole e Università

350 MILIONI DI EURO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DI SCUOLE E UNIVERSITÀ E EDIFICI PUBBLICI

Articolo 9

Per incrementare l'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari, saranno concessi finanziamenti a tasso agevolato per un importo complessivo di **350 milioni di euro**, attraverso il fondo rotativo “Kyoto”. Ai finanziamenti

si applica un tasso di interesse dello 0,25%, dimezzando così il tasso previsto dalla legge per i finanziamenti del fondo Kyoto, che è dello 0,50%.

Per ottenere i finanziamenti a tasso agevolato sarà necessario eseguire la **diagnosi energetica** dell'immobile e redigere la **certificazione energetica**.



Gli interventi devono portare risultati concreti nel miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'immobile di **almeno due classi energetiche in tre anni**. Se questo obiettivo non viene raggiunto e certificato, il finanziamento viene revocato. I criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti arriveranno entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Un'ulteriore norma inserita nel decreto affida più poteri per utilizzare in tempo utile i fondi previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007-2013 per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli **edifici pubblici**.

La misura per le scuole si affianca al Dpcm, atteso a breve, che per il 2014 e il 2015 **escluderà dal Patto di Stabilità** le spese per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, e al piano da 7mila interventi di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti nelle scuole, che partiranno a luglio.

TARIFE INCENTIVANTI PER L'ENERGIA ELETTRICA DAL FOTOVOLTAICO, RIDUZIONE ERIMODULAZIONE

L'**articolo 26** del **D.L. 24/06/2014, n. 91**, prevede rimodulazioni, riduzioni e modifiche alla modalità di pagamento delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 25, comma 10, del D. Leg.vo 28/2011 (Conto energia).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

A partire dal secondo semestre 2014, il GSE provvede al pagamento del 90% dell'importo complessivo annuale della tariffa, calcolato sulla base della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, in rate mensili costanti. Il successivo conguaglio, da calcolarsi sulla base della produzione effettiva, è dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la produzione di energia è stata registrata.

RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE

A partire **dal 01/01/2015, per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW**, la tariffa incentivante è erogata per un periodo di 24 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio degli impianti (e non più 20), ed è altresì oggetto di una riduzione nella misura di seguito riportata:

Il GSE provvederà al pagamento secondo un meccanismo di rate mensili stimate e successivo conguaglio. Riduzione e allungamento del periodo per gli impianti di potenza superiore a 200 kW. Finanziamenti agevolati per i soggetti colpiti dalle riduzioni.

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
oltre 19	17%

Le tariffe incentivanti ridotte saranno come detto erogate fino al 24° anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Per gli impianti che beneficiano del cosiddetto "quinto Conto Energia" (D.M. 05/07/2012), la riduzione si applica alla sola componente "incentivante", calcolata secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.M. 05/07/2012.



In alternativa alla riduzione e rimodulazione sopra illustrata, è prevista dall'art. 26, comma 7, del D.L. 91/2014 in commento, la possibilità di optare per **una riduzione immediata della tariffa in misura pari all'8%**, nel qual caso la tariffa, così ridotta, verrà corrisposta sino al termine del ventesimo anno successivo alla data di entrata in esercizio, senza quindi la variazione della durata dell'incentivo che si applica nel caso precedente. La decisione di optare per questa soluzione alternativa deve essere comunicata al

GSE dal Soggetto Responsabile entro il 30/11/2014; la relativa riduzione opererà comunque dal 01/01/2015.

SOSTEGNO FINANZIARIO

I soggetti che dovranno sottostare alla riduzione e rimodulazione dell'incentivo potranno accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31/12/2014 e quello rimodulato, con le modalità ed i criteri descritti al comma 5 dell'art. 26 del D.L. 91/2014. **Tale possibilità non opera non nel caso alternativo di riduzione dell'8%, sopra descritto.**



IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, COMUNICAZIONE PREVENTIVA: MODELLO UNICO PER TUTTI I COMUNI

Lo prevede l'**articolo 30** del **D.L. 24/06/2014, n. 91**. Il modello sarà adottato dal Ministro per lo sviluppo economico e sostituirà quelli eventualmente diversi in uso presso i Comuni.

Semplificazione anche per l'acquisizione di atti di assenso eventualmente necessari; in caso di inerzia o di dissensi non fondati su assoluta incompatibilità, si potrà convocare la conferenza di servizi.

Dal 01/10/2014, per la realizzazione, la connessione alla rete e l'esercizio dei piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali sia previsto il regime autorizzativo della comunicazione di attività in edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Decreto Leg.vo 28/2011, sarà adottato un modello unico, approvato dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEG, il GSE ed i gestori di rete. Il modello unico sostituirà i vari modelli eventualmente adottati dai Comuni.

Il provvedimento individua già quali dovranno essere i contenuti del modulo unico, stabilendo che lo stesso, con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune (art. 6, comma 11 e art. 7, commi 1, 2 e 5, del citato D. Leg.vo 28/2011), dovrà prevedere esclusivamente:

- i dati anagrafici del proprietario o dell'avente titolo;
- l'indirizzo dell'immobile interessati;
- una descrizione sommaria dell'intervento.

Qualora la realizzazione dell'intervento preveda l'acquisizione di atti di assenso:

- questi possono direttamente essere allegati alla comunicazione;

oppure

- si potrà richiedere allo Sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tal caso il SUE dovrà provvedere entro 45 giorni dalla comunicazione, decorsi i quali se non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello Sportello unico indice la conferenza di servizi.

In ogni caso è fatto divieto ai soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico in argomento, di richiedere documentazione aggiuntiva.

[PER SCARICARE IL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N. 91 CLICCA QUI](#)